




Rifugiati e richiedenti asilo: diritti, procedure e sistemi di accoglienza



RIVISTA DI PSICODINAMICA CRIMINALE

Periodico di saggi, criminologia e ricerche

Anno X – n. 1 febbraio 2017

Direttore scientifico

Laura Baccaro

Redazione amministrazione

Associazione psicologo di strada

Vicolo I° Magenta, 5 – Padova

rivistapsicodinamica.criminale@gmail.com

Registro Stampa del Tribunale di Padova n° 2135 del 30.04.2008

RIVISTA DI PSICODINAMICA CRIMINALE

Indice

Editoriale, <i>Laura Baccaro</i>	2
Vent'anni di politiche europee sull'immigrazione e l'asilo, bilanci e prospettive	4
<i>Marco Ferrero</i>	4
La protezione internazionale, dopo il recepimento delle nuove direttive in materia	11
<i>Giovanni Barbariol</i>	11
Migrazioni internazionali: decostruire il fenomeno per comprenderne cause, direzioni e sviluppi. Per un approccio anti-emergenziale <i>Cadigia Hassan</i>	19
I centri di "accoglienza": la situazione locale <i>Loris Pietro Ramazzina</i>	28
Identità migranti ed emozioni nella relazione <i>Laura Baccaro</i>	32
Dallo stage: saper fare e saper essere nella mediazione linguistica con i rifugiati.....	44
<i>Elena Madalina Topliceanu</i>	44
Schede sistema di accoglienza per richiedenti asilo in Italia.....	49
Richiedenti asilo e rifugiati: accoglienza, residenza anagrafica e assistenza sanitaria.....	51
Glossario	52
La procedura per il riconoscimento della protezione internazionale- Melting Pot Europa	54
<i>Chi può presentare la domanda di riconoscimento di protezione internazionale</i>	54
<i>Termini per la presentazione della domanda</i>	54
<i>Dove presentare la domanda di protezione internazionale</i>	54
<i>La domanda non può essere respinta dalla Questura</i>	55
<i>Documentazione aggiuntiva</i>	55
<i>Chi non può ottenere protezione</i>	56
<i>Chi decide della domanda?</i>	57
<i>Quali sono gli esiti possibili dell'audizione presso la Commissione Territoriale?</i>	57
<i>Lo status di rifugiato</i>	57
<i>La protezione sussidiaria</i>	59
<i>Cosa accade dopo la presentazione della domanda?</i>	59
<i>"Casi Dublino"</i>	61
<i>Audizione del richiedente</i>	61
<i>Quali sono i tempi ed i modi per l'esame della domanda?</i>	61
<i>Riesame</i>	62
<i>Ricorso</i>	62

Rivista di Psicodinamica Criminale

<i>Contributo di prima assistenza</i>	62
<i>Lavoro</i>	62
<i>Sanità</i>	63
<i>Revoca e cessazione dello status</i>	63
Opuscolo informativo per il richiedente lo status di rifugiato.....	64

In copertina: Porta di Lampedusa- Porta d'Europa, Opera di M. Paladino (2008)

Editoriale, Laura Baccaro

Questo numero vuole riportare alcuni interventi della Giornata di formazione “Rifugiati e richiedenti asilo: diritti, procedure e sistemi di accoglienza” realizzata a Padova il 21 ottobre 2016.

Il seminario, organizzato dall’Associazione psicologo di strada e Avvocato di strada, sezione di Padova, intendeva offrire una panoramica sui principali temi legati all’immigrazione: il quadro normativo e giuridico relativo all’immigrazione, la tutela dei rifugiati ed il riconoscimento della protezione internazionale, gli aspetti sociali dei processi migratori, le pratiche dell’accoglienza, la mediazione linguistica e interculturale.

Tra i relatori Marco Ferrero, avvocato, Giovanni Barbariol, avvocato, coordinatore Avvocato di strada, Padova, Cadigia Hassan, giornalista, Loris P. Ramazzina, Bassa Padovana Accoglie, l’On. Giovanni Paglia, Deputato di Sinistra italiana, Francesco Spagna, antropologo culturale, gli operatori e mediatori culturali dell’associazione Popoli Insieme, Padova, Elena Topliceanu, studentessa Campus Ciels e stagista dell’Associazione Psicologo di strada, Cristiano Draghi, giornalista e dottore in psicologia clinico-dinamica, Francesco Spagna, antropologo culturale e alcuni rifugiati richiedenti asilo.

Hanno aderito alla Giornata molti operatori del settore e un nutrito gruppo di studenti e attivisti del territorio veneto.

Questo numero esce con alcuni interventi ed indicazioni operative per gli operatori. Però nel frattempo la normativa è cambiata e in tale senso si riporta il decreto legge integralmente.

VENT'ANNI DI POLITICHE EUROPEE SULL'IMMIGRAZIONE E L'ASILO, BILANCI E PROSPETTIVE¹

Marco Ferrero, avvocato

Il tema delle politiche europee su immigrazione e asilo è un tema enorme, sul quale può essere utile provare a capire a che punto siamo. Perché quando io e chi prima di me ha cominciato a occuparsene dal punto di vista giuridico l'immigrazione era un tema molto interessante per antropologi, sociologi e politologi, ma non molto per i giuristi. Sono passati molti anni e adesso è diventato un tema che non è solo parte della pratica forense ma è diventato il tema centrale dell'agenda della politica nazionale ed europea al punto da essere diventato quasi uno degli elementi sistematici del progetto di integrazione europea, un paradigma della crisi.

Il tema dell'immigrazione è un'efficacissima cartina tornasole della capacità dei sistemi politici e anche giuridici di integrare elementi tipici di qualunque ordinamento, ovvero il tema della coesione sociale che passa anche per il tema dell'identità. Ovvero è la misura della capacità dei sistemi giuridici, politici e sociali di restare sul fronte dei diritti fondamentali che sono diventati in questi ultimi settant'anni un paradigma democratico dichiarato anche se non sempre perseguito. La condizione dello straniero che viene a trovarsi in un paese che non è il proprio è un efficace campione della capacità dei sistemi politici e giuridici di dimostrarsi effettivamente democratici, ed è quindi una grande questione politica.

I Paesi membri dell'Ue sono stati costituiti attorno a una tradizione politica di tipo costituzionale con un'impronta nazionale. Infatti il processo di integrazione europea conosce nei decenni fra gli anni Cinquanta e gli anni Settanta un'evoluzione anche a carattere normativo che riguarda però soprattutto i cittadini dei paesi membri. Fino alla fine degli anni Novanta le politiche europee sull'immigrazione e la legislazione sull'acquisizione della cittadinanza erano elementi di cui gli stati nazionali reclamavano la propria sovranità. Solo verso la fine di quel decennio si arriva a concepire la possibilità che gli Stati membri rinuncino parzialmente alla propria sovranità per attribuire all'Unione europea le competenze anche legislative idonee a regolare i fenomeni migratori.

Con il trattato di Amsterdam (siamo alla fine degli anni Novanta) l'Europa si dà una disciplina dell'immigrazione che supera il concetto di consenso degli Stati in termini di unanimità, dando la possibilità alla Commissione di fare delle proposte da cui discendano degli strumenti normativi, direttive e regolamenti vincolanti per tutti gli Stati anche se non

¹ Giornata di formazione "Rifugiati e richiedenti asilo: diritti, procedure e sistemi di accoglienza", 21 ottobre 2017, Padova. Intervento sbobinato non corretto dall'Autore.

tutti sono d'accordo. È un passaggio fondamentale, infatti per chi come me si occupa di immigrazione gli anni 2000 non sono stati solo l'avvento del nuovo millennio o il giubileo, ma anche un punto di svolta dal punto di vista dell'elaborazione e della formazione del diritto dell'immigrazione perché prima avevamo a che fare solo con le leggi nazionali, nel nostro caso con la legge Martelli poi la legge Turco-Napolitano. Quando andavamo all'estero ai congressi dei giuristi che si occupano d'immigrazione, in queste cene molto simpatiche ci si confrontava sulle prassi dei vari Paesi e sembrava una barzelletta: ci sono un italiano, un inglese, un francese e ognuno descrive le sue prassi...

Invece dagli anni 2000 cominciamo ad avere una produzione normativa a livello europeo con la direttiva contro la discriminazione, perché diventa chiaro, grazie soprattutto ai Paesi del Nord Europa, che l'immigrazione più che un tema di flussi è un tema di inclusione sociale, di opportunità, di mercato del lavoro.

In quel periodo l'Italia rimane fanalino di coda perché il dibattito politico tende ancora a trattare le questioni come flussi d'ingresso emergenziali come se fossimo ancora nell'89-90 o nel '91-92 anche se non è più così, condizionando il lavoro dell'operatore del diritto, dell'avvocato, del magistrato, ma prima di noi l'operatore sociale nel pubblico, come l'assistente sociale che si trova a mettere in campo delle risorse per fare un progetto di inclusione, e considerando gli immigrati persone che hanno tutti i problemi dell'autoctono e in più portano uno zainetto sulle spalle con scritto: "Sei diverso, sei estraneo, non appartieni alla comunità nazionale e quindi tendenzialmente ti considero pericoloso e quindi ti tengo d'occhio. Quindi ti do un'autorizzazione di polizia che tu devi rinnovare in maniera ricorrente e ogni volta devi dimostrare di avere i requisiti per l'ingresso e mi raccomando, che non ti sogni di non comportarti bene perché anche se hai un bel lavoro remunerato questo non è sufficiente e potrei rimandarti nel tuo Paese di provenienza".

Quindi questa natura di "estraneo" dal punto di vista dell'ordinamento da parte della comunità nazionale fa sì che gli Stati membri nonostante abbiano ceduto all'Europa pezzi di sovranità continuino a trattare lo straniero non come un cittadino ma come un estraneo utile dal punto di vista lavorativo e previdenziale, ma mai del tutto desiderato.

Nel quadro delle politiche europee europeo si parla di immigrazione e asilo tenendo insieme sotto un unico grande cappello i due aspetti della migrazione economica e dell'asilo, ovvero in questo secondo caso della migrazione forzata di chi abbandona il proprio Paese d'origine non per una legittima esigenza di un miglioramento delle proprie condizioni di vita per sé e per la propria famiglia ma è costretto, diremo fisicamente, a lasciarlo perché perseguitato per motivi politici o per essere appartenente ad una minoranza religiosa, culturale, linguistica o per essere appartenente ad un gruppo sociale fortemente discriminato, come omosessuali e transessuali, oppure di persone che

provengono da Paesi che versano in situazioni drammatiche dal punto di vista civile oppure di violenza generalizzata anche se non di grado politico.

Tutto questo è differente rispetto alla concezione originaria dell'asilo politico configurato negli anni Cinquanta nel periodo in cui c'era la divisione fra i due blocchi: con la protezione internazionale che oggi abbiamo grazie alle direttive europee, che non protegge solo coloro che sono perseguitati per motivi politici e religiosi, ma anche coloro i quali provengono da situazioni di paesi particolarmente problematici, vediamo come ci sia stata una rivoluzione frutto delle politiche sull'asilo degli anni 2000.

Dal punto di vista cronologico c'è una corrispondenza con la fase in cui gli stati membri hanno deciso di rinunciare a pezzi di sovranità, in particolare con il Consiglio europeo di Tampere (15-16 ottobre 1999) in cui inizia a costruirsi il sistema comune europeo sull'asilo, e con il trattato di Amsterdam (2 ottobre 1997, entrato in vigore il 1° maggio 1999) che modifica il trattato dell'Unione Europea. Quindi negli anni successivi sono stati predisposti tutta una serie di strumenti di livello europeo per regolare questo sistema comune dell'asilo, il cosiddetto CERS in inglese. Ed oggi il tema dell'immigrazione e dell'asilo è regolato dalle norme europee prima ancora che dalle norme nazionali, idea alla quale i giuristi più anziani come me che si sono formati sul diritto nazionale fanno talvolta fatica ad adeguarsi.

Qual è la differenza tra regolamenti e direttive? I regolamenti sono direttamente vincolanti una volta pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* mentre le direttive sono delle norme quadro europee che obbligano gli Stati membri ad adeguarsi entro un certo tempo. E' con le direttive che sono state date le definizioni cioè che cos'è lo status di rifugiato, quali sono i requisiti per avere la protezione sussidiaria e i dispositivi di accoglienza. Si è trattato di una prima fase in cui si è teso a darsi un minimo comun denominatore perché in precedenza ciascuno faceva da sé: la Svezia era molto avanti, l'Italia un po' più indietro, qualche altro Paese era messo peggio di noi, ma è evidente che se l'Europa deve essere uno spazio comune crescente di libera circolazione anche delle persone le norme devono essere il più possibile uniformi. Un cittadino europeo, così come un cittadino straniero regolarmente soggiornante in un paese europeo, devono potersi spostare per favorire lo sviluppo del mercato, non può quel cittadino europeo trovarsi delle regole completamente diverse appena attraversa la frontiera, sarebbe troppo complicato.

Quindi la prima fase, durata dura dall'anno 2000 fino al 2004-2005, ha armonizzato gli standard minimi sul tema immigrazione e asilo. Dopodiché si è fatta la prima verifica seria chiedendosi se le direttive stavano funzionando. I Paesi europei le hanno implementate in maniera adeguata? Risolvono i problemi per quanto riguarda l'asilo e le migrazioni forzate? Ciò ha portato a una serie di momenti di rielaborazione e di verifica che a loro volta hanno portato al trattato di Lisbona del 2009 in cui si è codificata definitivamente la

necessità di passare ad una seconda fase. Qui naturalmente si è posto un problema: passare dagli standard minimi a una normativa veramente uniforme che affronti il nucleo puro dei diritti umani dei migranti, dei richiedenti asilo e dei richiedenti la protezione sussidiaria. Ed è anche un problema di confronto con le Costituzioni nazionali che in maniera diversa tutelano i diritti fondamentali.

Poniamo il caso di una persona che richiede protezione internazionale molto tempo dopo essere entrato nel Paese e magari dopo essere stato destinatario di un provvedimento di espulsione. In Italia un richiedente asilo che faccia la domanda non all'arrivo a Lampedusa, ma perché viene fermato dalla polizia e riceve un provvedimento di espulsione, finisce nel CIE (Centri di identificazione ed espulsione) non nel CAS (Centri di accoglienza straordinaria) perché in sostanza si afferma: "Com'è che non ti sei presentato prima e fai la domanda di protezione internazionale solo dopo aver ricevuto il provvedimento di espulsione? Non me la racconti giusta, presumo la strumentalità di questa richiesta".

Ecco quindi che ci si scontra con le tutele costituzionali di ciascuno Stato membro e si pone il problema dell'implementazione di norme sempre più conformi alla tutela dei diritti fondamentali. Un esempio di quest'approccio d'implementazione di un sistema uniforme di asilo orientato alla tutela dei diritti umani lo troviamo in una pronuncia della Corte di giustizia europea che sostanzialmente era stata chiamata a dire se era regolare il riconoscimento della protezione sussidiaria a fronte del rigetto della domanda di asilo.

Sapete che la domanda è unica, chi fa richiesta di asilo presenta una richiesta dove non si specifica quale status vuole, dopodiché è la commissione a valutare. Se la commissione ritiene che non ci siano i presupposti per l'asilo politico ma ritiene di concedere la protezione sussidiaria, questo pronunciamento è legittimo, perché di fatto è una scelta di ufficio rispetto ad una domanda di protezione generica. La Corte di giustizia ha detto sì: la decisione è legittima e soddisfa questo criterio del rispetto dei diritti umani nella misura in cui sia stato rispettato l'effettivo diritto al contraddittorio, cioè sia stata data la possibilità di raccontare la propria storia con un interprete che sia un interprete della lingua o del dialetto parlato dal richiedente, con i tempi adeguati, con una commissione con formazione adeguata.

Proprio per superare questi problemi alla fine della già citata fase di verifica sono stati elaborati nuovi strumenti, quelli che avrebbero dovuto essere definitivi. Uso il condizionale perché il sistema uniforme europeo dell'asilo è definitivo dal punto di vista dell'elaborazione, ma a questa devono seguire le varie direttive e i relativi decreti legislativi a livello nazionale: E proprio quando noi che frequentiamo la materia avremmo potuto tirare un sospiro di sollievo dopo 15 anni di continue riforme in campo nazionale, il sistema europeo dell'asilo è andato in crisi perché è andato in crisi l'idea di integrazione

europea, l'idea condivisa di come l'Europa vuole essere e quindi ci ritroviamo di nuovo di fronte ad una nuova stagione in cui si preannunciano ulteriori riforme.

Insomma, questa fase che doveva essere di consolidamento purtroppo invece non è tale. Anzi, vede sostanzialmente la modifica di strumenti come il regolamento Eurodac, quello con cui gli Stati membri identificano i richiedenti asilo all'arrivo, richiedendone le impronte digitali, e quindi condividono i dati. Quanto al trattato di Dublino, abbiamo già Dublino 2 con regolamento 604/2013 e Dublino 3 entrato in vigore nel gennaio 2014, con direttive sulle definizioni, le procedure e l'accoglienza, ma anche queste sono state modificate con nuovi strumenti adottati tra il 2011 e il 2013 che sono diventate norma con i decreti legislativi 18/2014 e 140/2015.

In questo contrasto intervengono enti come l'Agenzia europea per l'asilo, la cosiddetta EASO con sede a Malta, che ha come obiettivo favorire la corretta applicazione di questi strumenti di monitoraggio in modo che appunto le norme uniformi vengano effettivamente applicate nei vari Paesi. Per esempio la direttiva accoglienza 1, la 9/2003, prevedeva già sostanzialmente come criterio minimo comune il di rispetto dei diritti umani dei richiedenti asilo indipendentemente dalla loro condizione di accoglienza. In realtà in una comunicazione del 2007 dell'Agenzia è stato ben evidenziato che in sette Paesi all'epoca, compresa l'Italia, la direttiva non veniva applicata nei centri di permanenza temporanea. Ecco che allora nella direttiva 33/2013 attuata l'anno scorso con un decreto legislativo, il legislatore europeo ha specificato meglio questi obblighi di tutela dei diritti fondamentali dei richiedenti asilo in qualunque condizione di trattenimento, quindi anche nei CIE.

Insomma, sembrava che fossimo arrivati alla fine di un percorso lungo ma razionale di implementazione di questi dispositivi, invece dopo neanche due anni e mezzo dall'entrata in vigore delle ultime direttive versione 2.0 il 6 aprile scorso la Commissione scrive: *“La politica europea in materia di asilo e migrazione presenta notevoli carenze e punti deboli, tanto nella concezione quanto nell'attuazione, che la crisi ha fatto emergere. (...) [In particolare, tra le altre] il sistema Dublino non è stato concepito per garantire una distribuzione sostenibile delle responsabilità nei confronti dei richiedenti asilo nell'ambito dell'Ue, e questa carenza è stata messa in rilievo dall'attuale crisi (...)”*.

Il regolamento Dublino, come si sa, ha come criterio fondamentale che a occuparsi dei richiedenti asilo sia il primo Stato sul quale lo stesso mette piede. L'obiettivo è evitare che il richiedente asilo metta in atto il cosiddetto *shopping* fra Stati dove andare a collocarsi. Questo è voluto dagli Stati del Nord Europa che hanno una maggiore tradizione di accoglienza dei richiedenti asilo e hanno numeri importanti di rifugiati sia a livello assoluto che in percentuale rispetto alla popolazione. Quando i flussi sul Mediterraneo sono diventati importanti questi Stati hanno più o meno detto: *“In questi anni ce ne siamo*

presi già tanti, adesso cominciate voi perché altrimenti c'è il rischio che quando arrivano a Lampedusa tutti vogliono venire da noi perché abbiamo una accoglienza un po' più sofisticata e garantiamo qualche diritto in più anche in termini di welfare".

È quindi nel giro di pochi mesi, fra l'aprile e il luglio 2016, che viene decretata la crisi del sistema europeo dell'asilo e la Commissione fa una serie di proposte. Inizia con il proporre di riformare l'EASO, appena nato, di riformare Dublino con Dublino 4, riformare il regolamento Eurodac con Eurodac 3. Ma soprattutto chiede di affidare ai regolamenti le materie fino adesso regolate dalle direttive (qualifiche, cioè definizioni e requisiti per avere gli status, procedure per la domanda di asilo ed eventualmente impugnare i rigetti dalle autorità giurisdizionali, modalità di accoglienza, eccetera). Ciò vuol dire che se con direttive l'Europa chiede agli Stati membri di adattare la loro normativa alle indicazioni europee lasciando agli Stati un margine di discrezionalità, con i regolamenti è la Commissione a decidere. Così il giorno dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea quelle norme entrano in vigore in tutti i Paesi esattamente così come sono scritte, togliendo agli Stati membri l'ultimo residuo di discrezionalità. Qual è l'obiettivo fondamentale di questo disegno? Appunto evitare lo scantonamento di quei Paesi membri che cominciano a sentire forti le voci dei partiti populistici e che quindi mettono in discussione alcuni dispositivi, limitando per esempio i movimenti all'interno dell'Unione e confinando definitivamente i richiedenti asilo nel Paese di primo ingresso.

Un altro punto in discussione è il principio di l'ammissibilità della richiesta di protezione secondo il paese di provenienza. In Italia chiunque può chiedere asilo, anche un cittadino marocchino che sia entrato a Lampedusa o che sia in Italia da dieci anni, dopodiché sarà la Commissione a decidere. In altri Paesi se sei marocchino di fatto non puoi presentare la domanda, perché c'è un elenco di Paesi "sicuri" che diventa un preesame, una verifica preventiva sull'ammissibilità della domanda di asilo. Questo meccanismo, ossia l'identificazione di Paesi buoni e Paesi meno buoni, è acquisito da alcuni Paesi membri dell'Unione europea, da altri no, come l'Italia. Se quel principio entrerà nel nuovo regolamento diventerà un obbligo per tutti. Verrà anche accorciate le durate dei permessi di soggiorno, 3 anni per i rifugiati e un anno per la protezione sussidiaria. Dopo lunghe battaglie eravamo arrivati a 5, ora si torna indietro.

Qual è la logica di questa scelta al di là di considerazioni di tipo sociologico? Probabilmente a livello giuridico l'idea è quella che un soggiorno autorizzato per troppo tempo in qualche modo favorisca la possibilità di fatto che queste persone si spostino in altri paesi perché hanno più tempo per costruirsi delle reti. Se io verifico la tua situazione solo ogni due o tre anni tu magari vai all'estero e neanche me ne accorgo, se invece ogni anno bisogna riparlarne è più probabile che tu sia costretto a rimanere e non andartene nel mercato nel lavoro nero inglese, francese o tedesco.

Esaminiamo ora le differenze tra status di rifugiato e status di beneficiario della protezione sussidiaria. Chi di voi si occupa di questi temi sa che in questi ultimi anni siamo arrivati ad una somiglianza molto stretta tra status di rifugiato e protezione sussidiaria. Invece nella proposta di regolamento questi status vengono differenziati in maniera molto netta e viene rafforzata la verifica dei requisiti in fase di rinnovo dei permessi. È qualcosa che in teoria viene fatta anche adesso, nel senso che la Questura dovrebbe chiedere alla Commissione centrale se nei Paesi ci sono ancora i problemi segnalati dal rifugiato, ma in realtà questo non viene fatto in maniera molto puntuale, quindi quando hai lo status di rifugiato di solito non lo mantieni permanentemente, ma quasi.

L'idea è che per i rifugiati 3+3+3 anni e poi il permesso diventa definitivo. Che poi è un assurdo perché in genere dopo 3+2 anni di regolare soggiorno si può chiedere un permesso definitivo come migrante economico definitivo, senza il bollino di rifugiato ma ma non è che cambi molto. Solo in Italia in effetti di sarà differenza, perché qui il rifugiato prende la cittadinanza dopo 5 anni, mentre altrimenti si deve aspettarne dieci.

La nuova direttiva accoglienza prevede invece che vengano negati i diritti sociali, quindi l'assistenza sanitaria e sociale, ai titolari di status i quali non si trovino nel Paese che gli ha riconosciuto lo status. Quindi il rifugiato riconosciuto tale dall'Italia che si trovi ad esempio in Francia ha una tutela a livello meramente giuridico, ma non ha la possibilità di accedere ai servizi sociali.

Non c'è niente invece sui corridoi umanitari, sul regime di quote proporzionale alla popolazione, sulla ricollocazione. Né è presente niente sulla esternalizzazione del controllo di frontiera, nonostante questo sia già presente in Turchia e si pensi a come applicarlo alla Libia.

Lo scenario che si prospetta a livello europeo è sostanzialmente questo.

LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE, DOPO IL RECEPIMENTO DELLE NUOVE DIRETTIVE IN MATERIA²

Giovanni Barbariol

Avvocato, coordinatore dell'Associazione Avvocato di strada Onlus, sede di Padova.

Premessa:

art. 10, comma 2, Cost.: La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

In questi anni all'interno dell'Unione europea c'è stata una significativa evoluzione in termini globali del sistema di protezione internazionale. Il diritto dell'immigrazione ed in particolare quel ramo del diritto dell'immigrazione che è il diritto d'asilo è un sistema complesso che coinvolge avvocati, operatori sociali ed altri soggetti impegnati in diverse discipline; una peculiarità che, in modo così pregnante, forse condivide solo con il diritto di famiglia e con poche altre materie del diritto.

La sfida dunque è non solo far operare insieme soggetti dalle competenze molto diverse, ma anche utilizzare vocaboli che siano comprensibili ed utilizzabili da tutti i professionisti in gioco.

Per affrontare la complessità del sistema di asilo italiano, ho pensato di trattare il decreto legislativo 142/2015 in vigore dal 30 settembre 2015, perché s'innesta in modo mirabile nel tema e perché va a trattare uno di quei rami del sistema di protezione internazionale indispensabile per vedere pienamente attuata la tutela alla protezione delle persone richiedenti asilo.

Cominciamo col dire che il d.lgs 142/2015 è una fonte normativa italiana che va a recepire le direttive europee nn.rr. 32 e 33 del 2013 ovvero la direttiva accoglienza e la direttiva procedure.

Perché siamo obbligati a uniformarci o, come direbbe qualche politico, costretti a subire il diritto europeo?

Utilizzando una immagine, possiamo dire che le fonti normative sono strutturate come se ci fosse una piramide, secondo un principio di gerarchia.

All'apice ci sono la Costituzione, le leggi costituzionali e i principi costituzionali, subito sotto i regolamenti e le direttive europee, sotto abbiamo leggi e atti aventi forza di legge (il

² Intervento alla Giornata di formazione "Rifugiati e richiedenti asilo: diritti, procedure e sistemi di accoglienza", 21 ottobre 2017, Padova.

decreto legislativo è un atto avente forza di legge), sotto ancora i regolamenti, ovvero la fonte secondaria. Fuori da questa piramide le circolari che non sono fonti normative, esse rappresentano solamente una fonte (se così possiamo chiamarla) esclusivamente ad uso interno della pubblica amministrazione.

La scelta dell'idea della piramide è opportuna innanzitutto perché ci dà subito visivamente conto della quantità delle norme. Di Costituzione ce n'è una, più numerosi sono i regolamenti e direttive, fonti di rango primario ancora di più, regolamenti ancora di più e circolari ce ne sono una nuova a settimana. La piramide è significativa anche perché



dà l'idea della forza o comunque del rapporto tra ogni singola fonte normativa, perché la fonte che sta più in basso non può contrastare quella che sta sui gradini superiori.

Questo, in modo semplice, ci dà l'idea del perché un decreto legislativo si sia dovuto conformare alle direttive europee. Ma vediamo ora cosa prevede questo decreto. Esso riforma il sistema accoglienza dei

richiedenti asilo all'interno del nostro Paese o almeno vorrebbe riformarlo in modo completo e strutturato.


Due sono le finalità principali di questo nuovo sistema (che ribadisco non è un'invenzione italiana, ma un volere europeo) e sono: 1) superare la logica emergenziale nella quale viene trattato il sistema di accoglienza dei richiedenti asilo in Italia;

2) creare un sistema territoriale di accoglienza, cioè un sistema che sia distribuito all'interno di tutto il territorio italiano, quindi non solamente in alcune regioni, e con procedure uniformi. Sembra una cosa ovvia, ma tra i diversi territori ci sono prassi diverse e discrepanze che contrastano con le norme vigenti.

Quindi queste sono le due finalità prioritarie del decreto legislativo: un sistema di accoglienza su base territoriale e che si dà un'architettura che dovrebbe essere organizzata in Centri di prima accoglienza, Centri di seconda accoglienza e Centri di accoglienza straordinaria, i cosiddetti CAS.

Tendenzialmente i centri di prima accoglienza dovrebbero consentire una permanenza veramente veloce, un'accoglienza mirata semplicemente alla verifica dell'identità della persona, all'accertamento delle condizioni medico-sanitarie, alla verifica di particolari situazioni di marginalità o di vulnerabilità e permettere quindi uno smistamento veloce in quelli che sono i centri di seconda accoglienza (lo Sprar) che dovrebbero essere la vera struttura dove fare accoglienza, ma soprattutto dove promuovere l'integrazione.

Ad aprile, i dati ministeriali parlavano di quasi il 70% dei richiedenti asilo accolti in prima accoglienza o in centri di accoglienza temporanea (o Cas) contro un 20-25% di richiedenti accolti nel sistema Sprar. Sappiamo tutti che questo sistema si sta implementando ma sicuramente siamo ancora in una situazione (nella migliore delle ipotesi) di "vorrei ma non posso" o, a volere pensare più maliziosamente, "dovrei ma non voglio".



Per tornare al d.lgs 142/2015 vediamo ora alcuni punti importanti. Li ho mantenuti nell'ordine in cui sono trattati nel decreto. La lettura della norma ci darà una visione di com'è stato strutturato questo decreto. Noteremo poi che al suo interno contiene alcune

contraddizioni che a loro volta vi faranno percepire come la norma sia stata scritta frettolosamente, con effetti decisamente negativi in sede di interpretazione ed applicazione della stessa.

La struttura è la seguente: vengono trattate le finalità di cui abbiamo parlato; vengono fornite alcune definizioni importanti: chi è rifugiato, chi è richiedente asilo, chi è beneficiario di protezione sussidiaria, chi è titolare di protezione umanitaria, cosa significa accoglienza e tutta un'altra serie di definizioni. Dopodiché, ed è molto importante, si tratta del diritto di informazione, del diritto di accesso al Sistema di accoglienza e protezione, del diritto di soggiorno, del diritto di spostamento, del diritto all'iscrizione anagrafica, del diritto (molto importante) ad un trattamento dignitoso, del diritto all'unità familiare, del diritto alla vita privata, del diritto alla salute, di diritto e obbligo all'istruzione, di accesso al lavoro e tutela delle fragilità.

Un sistema così pensato, che se fosse pienamente realizzato rappresenterebbe un percorso virtuoso di accoglienza ed integrazione. Un sistema che purtroppo, ad oggi, è ancora lontano dalla sua concreta applicazione lasciando spazio ad evidenti abusi.

L'art. del d.lgs 142/2015 delinea l'ambito di applicazione della norma. Facile pensare che il sistema accoglienza si applichi a chi abbia già con sé un permesso di soggiorno con il quale viene riconosciuta la protezione internazionale o perlomeno un permesso per richiesta asilo.

Analizzando con attenzione la norma, confrontandola con la direttiva europea, si evince invece che l'ambito di applicazione è più ampio.

Sin dalla manifestazione del proprio timore di un rischio per un eventuale rimpatrio deve essere garantito l'accesso al sistema di protezione internazionale.

Quanto stabilito dalla Convenzione di Ginevra e dalle norme seguenti è ribadito anche da questo decreto: una persona si definisce richiedente asilo dal momento in cui manifesta il timore di tornare nel proprio Paese di origine per un rischio concreto ed attuale per la sua salute e la sua persona.

Il sistema dunque non si applica dal momento della formalizzazione della domanda, della compilazione del modello C3 - che sappiamo essere ben successivo al momento della manifestazione della volontà del richiedente asilo -, ma dal momento in cui egli esprime questo timore e questa volontà. Tutto ciò è molto importante per capire qual è la posizione giuridica dello straniero che pur non avendo ancora formalizzato la domanda compilando il c3, non è ancora andato in questura, non gli hanno preso le impronte digitali, ma ha manifestato la propria volontà ad una autorità nazionale. A quella persona devono essere applicate tutte le normative che riguardano il sistema di accoglienza e le norme collegate al sistema di protezione internazionale. Su tutte l'effetto più rivelante è l'inespellibilità prevista dall'art. 19, d.lgs. 286/98, ossia il fatto che *"in nessun caso può disporsi l'espulsione o*

il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvioato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”.

Proseguendo la lettura del decreto, vengono date una serie di definizioni utili a rendere coerente questo decreto legislativo e le altre normative, arriviamo al dovere di informazione, che proprio per la sua importanza è collocato nella parte iniziale del decreto legislativo.

Il diritto all'informazione è infatti fondamentale, perché impone che alla persona vengano fornite le informazioni indispensabili per capire qual è la propria condizione, come poter accedere al sistema di accoglienza e come accedere al sistema di protezione internazionale. Le informazioni come devono essere date? Secondo il decreto legislativo tramite un opuscolo che dovrebbe essere consegnato tempestivamente, ma comunque entro 15 giorni dalla presentazione della domanda d'asilo.

L'articolo 8 del decreto ci dice che questo dovere di informazione nasce ancor prima della formalizzazione della domanda: qualora l'ufficiale di frontiera o qualsiasi incaricato di pubblico servizio si trovi dinanzi ad una persona che manifesta il timore di un rimpatrio, questi deve fornire il potenziale richiedente della possibilità di presentare domanda di protezione internazionale.

È importante sottolineare che in quel momento nasce il diritto di informazione e non dopo. Le informazioni devono essere date prima della presentazione della domanda, altrimenti c'è la possibilità di respingimenti collettivi che non sarebbero legittimi.

Sul punto, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha già condannato l'Italia proprio per questo tipo di violazione.

Arriviamo quindi al diritto di soggiorno, un punto molto controverso, sul quale ci sono delle rilevanti questioni da affrontare: quando richiedente asilo può soggiornare regolarmente in Italia? Quando una persona deve essere accolta? Fino a quale momento l'ente deve mantenere in accoglienza il rifugiato o il richiedente asilo?

La lettura della norma genera confusione. Sicuramente il richiedente è legittimato a soggiornare nel territorio italiano fino alla decisione della Commissione territoriale con un permesso di soggiorno con validità di sei mesi rinnovabile fino alla decisione della domanda.

Certamente poi, il richiedente è autorizzato a rimanere in territorio italiano e all'interno del sistema accoglienza qualora abbia ricevuto un rigetto dalla Commissione territoriale ma abbia presentato nei termini il ricorso contro provvedimento negativo.

Ricordo che dal momento della notifica del provvedimento della commissione ci sono 30 giorni di tempo per il deposito in Tribunale del ricorso giurisdizionale: la proposizione tempestiva ha un'efficacia, ex lege, automaticamente sospensiva del provvedimento di rigetto e viene dunque legittimata la permanenza nel territorio italiano e nel sistema accoglienza fino alla decisione del giudice.

La questione diviene dibattuta se poi anche il giudice di primo grado rigetta il ricorso giurisdizionale.

La lettura del decreto non permette una soluzione immediata al problema.

Anche le Corti d'Appello italiane hanno dato differenti interpretazioni. Venezia e Bologna per esempio, considerano la tempestiva proposizione dell'appello idonea a mantenere la sospensione del provvedimento di rigetto legittimando la presenza regolare nel territorio italiano sino alla decisione della Corte. Torino invece la pensa diversamente.


Venendo ai tempi previsti dal legislatore per i gradi di giudizio, è singolare, per non dire spiazzante, come lo stesso preveda che un tempo massimo di 6 mesi per il primo grado, 6 mesi per il grado d'appello e 6 mesi per il terzo grado, che è la Corte di Cassazione. Chi ha esperienza di tribunali sa che non basta nemmeno un anno e mezzo per il giudizio di primo grado e questo lo ritengo particolarmente significativo per comprendere un reale distacco tra quanto previsto dalla norma e la realtà dei fatti.

L'articolo 5 del decreto legislativo disciplina l'iscrizione anagrafica. Ci sono numerosi comuni che non vogliono concedere l'iscrizione anagrafica, che pongono problemi sul rilascio della carta d'identità. Ma questo è un falso problema. La norma dice chiaramente ed inequivocabilmente che il centro di accoglienza, non solo inteso come lo Sprar, ma qualsiasi centro di accoglienza dove si trova la persona, è la sede della dimora abituale valida per l'iscrizione anagrafica. Si badi che il termine dimora abituale è diverso da domicilio: ciò, ai sensi della normativa anagrafica, vuol dire che il rifugiato deve essere iscritto all'anagrafe nel registro della popolazione residente come qualsiasi cittadino che abbia una dimora abituale, non come persona senza fissa dimora.

Diritto di spostamento. Anche questo diritto non è assolutamente scontato. All'interno del territorio italiano il richiedente potrebbe liberamente circolare, ma anche questo non è scontato: ricordo che il prefetto di Sondrio aveva emesso un'ordinanza che circoscriveva ad alcuni comuni la possibilità di circolare per i richiedenti di Sondrio, cosa che assolutamente non si può fare salvo casi eccezionali che nel caso specifico evidentemente non sussistevano.

La libertà di spostamento incontra delle limitazioni nei casi previsti di trattenimento; la libertà di circolazione della persona quindi può essere compressa solamente in casi specifici, ad esempio nel caso in cui la persona si dimostri colpevole di crimini di guerra o di crimini contro la pace, sia una persona pericolosa per l'ordine pubblico internazionale o sia già destinataria di espulsioni. Queste persone ricevono un trattamento più velocizzato perché le loro domande procedono molto più velocemente, perché per l'impugnazione e il relativo provvedimento ci sono 15 giorni di tempo e non 30 e perché hanno diritto a stare nel centro di trattenimento che è un centro di identificazione e di espulsione. Il decreto spiega bene quali sono i diritti all'interno dei centri di identificazione ed espulsione: diritto all'assistenza e il diritto alla comunicazione, libertà di colloquio. Libertà queste che, alla luce dei fatti di cronaca e della realtà delle condizioni di trattenimento nel C.I.E., sono gravemente minate.

Non possono invece essere trattenuti i richiedenti le cui condizioni sanitarie sono incompatibili con la permanenza nei centri di identificazione e di espulsione.



Prima accoglienza. Bisognerebbe restarci solo per il tempo necessario per l'identificazione e l'accertamento delle condizioni sanitarie e di vulnerabilità. Quest'ultima perché i soggetti vulnerabili dovrebbero essere poi portati in strutture protette, ma riscontriamo che ancora oggi non è assolutamente così.

Il 70% dei richiedenti asilo sta in realtà nei centri di prima accoglienza Il 27% nello Sprar. Questo ha generato il fatto che la prima accoglienza non sia più temporanea, di passaggio,

ma sia quasi strutturalmente diventata una seconda accoglienza, come se lo Sprar fosse la terza. E la prima accoglienza? A questo punto chi se ne occupa davvero? Se ne occupano gli hotspot, i CAS, molto numerosi perché c'è l'esigenza concreta di dare una prima collocazione, ma sono istituti spesso inadeguati ad assicurare i diritti riconosciuti dalla legge. Per quanto riguarda gli hotspot, sono un istituto che non è assolutamente disciplinato né dalla normativa italiana né da quella europea. Qui i diritti non sono assolutamente garantiti come ci dice la Corte Europea che condanna la violazione della sfera privata, la violenza sulla persona per le impronte digitali prese con la forza e soprattutto la violazione del diritto d'informazione.

E ancora: le strutture di accoglienza dovrebbero assicurare una non promiscuità tra generi opposti. Invece molto spesso troviamo uomini e donne accolti insieme nelle stesse stanze. I minori dovrebbero avere strutture dedicate a tutela della loro specifica età ed invece riscontriamo che, anche i minori non accompagnati, sono tenuti nelle stesse strutture per adulti.

Ma passiamo alla seconda accoglienza. Qui accenno solo al tema del lavoro e della salute. Se prima del d.lgs. 142/15 si poteva lavorare solamente dopo sei mesi dalla presentazione della domanda di asilo o dal rilascio del permesso di soggiorno, adesso invece si può stipulare un regolare contratto lavorativo dopo due mesi. Nei primi due mesi al richiedente asilo sono garantite tutte le misure sanitarie previste dal testo unico e l'esenzione dal ticket sanitario, ma se dopo tale periodo la persona non ha trovato lavoro, la stessa diventa inoccupata e come tale non ha più diritto all'esenzione al ticket sanitario. Quindi, per essere pratici e realisti: dopo due mesi una persona non ha trovato lavoro, non ha delle risorse, magari non sa neanche dov'è (probabilmente è in uno hotspot o in un centro di accoglienza temporanea) e, se quella persona ha dei problemi dal punto di vista sanitario dovrebbe pagarsi le cure. Con quali soldi? Li anticipano i centri di accoglienza? Vi lascio con questa domanda, che fa pensare a quello che dovrebbe essere e non è: ad un sistema di accoglienza che è ancora lontano dalla sua effettiva realizzazione e che per ora lascia spazio a numerosi abusi che devono essere attentamente monitorati e denunciati.

**MIGRAZIONI INTERNAZIONALI: DECONSTRUIRE IL FENOMENO PER
COMPRENDERNE CAUSE, DIREZIONI E SVILUPPI. PER UN APPROCCIO ANTI-
EMERGENZIALE³**

Cadigia Hassan, giornalista

Una strategia per comprendere bene come funzionano le cose è quella di “smontarle”, pezzo per pezzo, proprio come fanno i bambini spinti dalla curiosità e dallo stupore che il gioco mette in atto e nello stesso tempo alimenta. La decostruzione (dispositivo introdotto nella filosofia occidentale da Jacques Derrida) ha lo scopo di mettere in luce i presupposti nascosti e le contraddizioni latenti della cultura e del linguaggio. Riflettere sul fenomeno delle migrazioni con un’ottica decostruzionista, decostruttiva o decostruttivista, significa mettere in luce gli scarti, i vuoti, le fratture, le discontinuità, le aporie, le strutture ideologiche di un pensiero consolidato che noi, in maniera minimamente consapevole, “abitiamo”. Per tale esercizio, come suggeriva il filosofo algerino (ma di famiglia ebrea, di origine spagnola e di lingua francese), occorre utilizzare una strategia “di ascolto”: tendere “il proprio orecchio scaltrito” (e non “l’occhio teoretico”), per captare le dissonanze, i guasti, i meccanismi che hanno portato alla costruzione culturale e sociale di un linguaggio e di un modo di pensare, fronteggiare, agire (o subire) la migrazione. Come dispositivi dominanti e socialmente condivisi.

Definizione di emergenza

L'emergenza è un accidente, una circostanza, una difficoltà imprevista che richiede un intervento immediato. Quando le pubbliche autorità assumono poteri speciali per far fronte, con provvedimenti eccezionali, a situazioni di particolare gravità e contingenza si parla comunemente di “stato di emergenza”, anche se tale espressione non trova un preciso riferimento giuridico nell’ordinamento italiano, dove si parla invece di “stato di pericolo pubblico”.

Ciclicamente siamo andati incontro a varie tipologie di emergenza: “emergenza sanitaria”, emergenza terremoto”, “emergenza droga”, “emergenza mafia”, “emergenza occupazione”, “emergenza umanitaria” (a indicare quella situazione di emergenza

³ Intervento alla Giornata di formazione “Rifugiati e richiedenti asilo: diritti, procedure e sistemi di accoglienza”, 21 ottobre 2017, Padova.

determinata dalle gravi condizioni patite dai popoli civili in zone di guerra o dai popoli costretti a un esodo di massa).

In riferimento alle migrazioni internazionali e agli approdi di profughi sulle nostre coste, politica e mass media usano troppo spesso impropriamente, la parola “emergenza”. Se l'emergenza è una situazione critica eccezionale, che senso ha etichettare come emergenziali fenomeni epocali strutturali? Se le parole condizionano le azioni e la percezione del nostro essereCI nel mondo dovremmo allora dare dignità alla parola “emergenza”, ridimensionando il suo ricorso a situazioni veramente contingenti, e cominciare a pensare e a lavorare sull'accoglienza non con un approccio emergenziale, bensì con un'un'ottica di comprensione del fenomeno migratorio, di pre-visione, di programmazione e di lungimiranza.

Flussi migratori e nuove rotte

Come ha rilevato Frontex, oltre alla “tradizionale” rotta del Mediterraneo centrale (verso l'Italia), dal 2015 sono aumentate in maniera impressionante i flussi migratori lungo le rotte del Mediterraneo orientale (verso la Grecia) e dei Balcani occidentali (verso l'Ungheria). Si tratta di un fiume di migliaia di persone in fuga per diversi motivi: scappate da guerre, da conflitti tribali per il potere, da persecuzioni razziali, etniche o legate all'orientamento sessuale, dalla miseria, dalle violenze di Boko Haram (gli jihadisti che insanguinano il nord della Nigeria) o dell'esercito governativo che perpetra crimini molto simili a quelli dei miliziani, dalla devastazione del territorio, dal furto delle terre (land grabbing) e dai cambiamenti climatici.

Un fiume di persone provenienti da diversi Stati africani che, nel loro viaggio verso nord, attraversano la Mauritania, l'Algeria, il Marocco, fino all'enclave di Ceuta con le reti spinate che “proteggono” dall'assalto alla Spagna. Oppure che prendono la direzione del Niger, seguendo la rotta di chi è partito dalla Nigeria, dal Camerun, dal Ciad, per attraversare il corridoio centrale del Sahara su camion stipati all'inverosimile, raggiungere il sud della Libia, in direzione Sabha e approdare infine a Tripoli. Nel crocevia libico giungono anche intere famiglie di siriani “dirottate” dai muri della Grecia, della Bulgaria e dell'Ungheria e costrette a passare per la Giordania e l'Egitto oppure arrivate con un volo aereo ad Algeri per poi attraversare il confine e muoversi verso il mare di Zawarah. Gli afgani che scappano dalle violenze dell'Isis prendono invece la rotta balcanica mentre curdi e iracheni – dopo aver sostato per un periodo più o meno lungo in un campo profughi – tentano di attraversare il Mediterraneo direttamente dalla Turchia o dalla Grecia. Ma a segnare nuove rotte ci sono stati ultimamente anche gli inaspettati arrivi via

terra, per lo più di profughi in transito, che hanno contribuito a cambiare le politiche di diversi paesi europei.



L'impatto sullo scenario geopolitico europeo

- Erezione di nuovi muri (filo spinato alle frontiere, temporanee sospensioni degli accordi di Schengen sulla mobilità delle persone)
- Pattugliamenti, controlli, sicurezza (la "fortezza Europa")
- Elaborazione di politiche migratorie a livello europeo, nazionale, locale (leggi regionali anti-moschee)
- Conflitti sulla determinazione dell'agenda dei governi
- Affermarsi di nuove forze politiche anti-immigrazione e di slogan che istigano all'odio razziale, pregiudizi razzisti e atti xenofobi
- Cambiamenti economici, sociali, culturali

Status da non confondere: dirlo con le giuste parole

- **Migrante/Immigrato:** colui che sceglie volontariamente di lasciare il proprio Paese per cercare un lavoro e migliori condizioni economiche. Al Paese di origine può farvi ritorno in condizioni di sicurezza. Può essere regolare (in possesso di Permesso di soggiorno rilasciato dall'autorità competente) o irregolare (entrato irregolarmente nel Paese o in possesso di documenti di soggiorno scaduti o perché non ha lasciato il Paese dopo un'ordinanza di allontanamento).

- **Clandestino:** colui che risiede “irregolarmente” nel territorio nazionale sia perché non è in possesso di documenti di soggiorno rilasciati dalle autorità competenti, sia perché - pur avendo ricevuto un ordine di espulsione - rimane nel Paese. Dal 2009 la clandestinità in Italia è un reato penale.
- **Profugo:** chi lascia il proprio Paese a causa di guerre, invasioni, rivolte o catastrofi naturali.
- **Richiedente asilo:** colui che è fuori dal proprio Paese e presenta, in un altro Stato, domanda di asilo per il riconoscimento dello status di rifugiato o di altre forme di protezione internazionale. Il richiedente asilo ha diritto di soggiornare regolarmente nel Paese di arrivo, anche se è arrivato privo di documenti di identità o in maniera irregolare.
- **Rifugiato:** una persona che scappa (dal latino “fugere”, fuggire) , che cerca rifugio, un posto dove essere protetto. Ai sensi dell’articolo 1 della Convenzione di Ginevra del 1951 è rifugiato “chi temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova al di fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese;oppure chi, non avendo una cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di siffatti avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra.”
- **Beneficiario di protezione umanitaria:** colui che non è riconosciuto come rifugiato in quanto non è vittima di persecuzione individuale nel suo Paese, ma ha comunque bisogno di protezione e/o assistenza in quanto particolarmente vulnerabile sotto il profilo medico, psichico o sociale.
- **Beneficiario di protezione sussidiaria:** forma di protezione internazionale prevista dall’Unione europea riconosciuta a chi , se rimpatriato, potrebbe subire un grave danno a causa di una situazione di violenza generalizzata e di conflitto oppure a chi corre il pericolo di subire, tortura, condanna a morte o trattamenti inumani o degradanti per motivi diversi da quelli previsti dalla Convenzione di Ginevra.

La gestione della “prima emergenza”

La rete dell’accoglienza in Italia è gestita dal Ministero dell’Interno e si articola in:

- Centri di accoglienza (Cpsa, Cda, Cara)

Nei centri di primo soccorso e accoglienza (come Lampedusa) i migranti appena sbarcati ricevono le prime cure mediche necessarie, vengono fotosegnalati, possono richiedere la protezione internazionale. Successivamente, a seconda della loro condizione, vengono trasferiti nelle altre tipologie di centri.

I centri di accoglienza (Cda) garantiscono la prima accoglienza allo straniero rintracciato sul territorio nazionale per il tempo necessario alla sua identificazione.

Ai centri di accoglienza per richiedenti asilo (Cara) viene inviato lo straniero che richiede la protezione internazionale.

- **Centri di identificazione ed espulsione (Cie):** trattengono, in regime di vera e propria reclusione, gli stranieri giunti irregolarmente in Italia che non fanno richiesta di protezione internazionale.

- **Strutture temporanee regionali**

Le prime dieci regioni italiane con più alte percentuali di migranti accolti sul totale sono: Sicilia, Lombardia, Lazio, Campania, Piemonte, Veneto, Puglia, Toscana, Emilia-Romagna, Calabria.

- **Progetti del Sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati (Sprar) affidato all'ANCI (Associazione dei Comuni Italiani)**

Centri di "seconda accoglienza" finalizzati all'integrazione di soggetti già titolari di una forma di protezione internazionale

Distribuzione dell'accoglienza

La maggioranza dei migranti che arrivano sulle nostre coste sono eritrei, nigeriani, maliani, sudanesi, siriani: migranti che hanno diritto a una qualche forma di protezione internazionale.

Il sistema di accoglienza italiano, tra centri governativi e strutture temporanee regionali, ospita oltre centomila profughi. Le domande di asilo vengono esaminate troppo lentamente, non si riesce a stare dietro agli sbarchi in tempo reale.

Secondo l'UNCHR, il numero dei rifugiati accolti dall'Italia rimane modesto se comparato a quello di altri Paesi. In media l'Italia accoglie un rifugiato ogni mille persone (la Svezia più di 11 rifugiati ogni mille persone, la Francia 3,5 rifugiati ogni mille persone). L'Europa, contrariamente a quanto comunemente si pensa, accoglie una minima parte dei rifugiati. I più sono sfollati nei Paesi confinanti con il proprio. Il Libano, ad esempio, a l confine con la Siria, ospita 1,2 milioni di rifugiati, pari a un quarto della sua popolazione. I dieci Paesi che ospitano più rifugiati nel mondo sono: Pakistan, Iran, Libano, Giordania, Turchia, Kenya, Ciad, Etiopia, Cina, Stati Uniti.

Hic manebimus optime?

Le coste italiane rappresentano l'approdo elettivo per gli sbarchi di profughi provenienti principalmente dall'Africa e transitati in Libia. Ma approdare non significa

necessariamente aver l'intenzione di restare. La maggior parte dei profughi che raggiungono il suolo italiano non utilizzerebbe la famosa locuzione latina "hic manebimus optime" ("qui staremo benissimo") detta da un centurione con l'intenzione di piantare le insegne e rimanere in una Roma distrutta dopo il sacco ad opera di Brenno nel 390 a.C. (l'episodio è riportato da Tito Livio nella sua Storia Romana, Ab Urbe condita libri, V, 55). Molti richiedenti asilo non hanno infatti come meta ideale l'Italia, ma considerano il nostro Paese come terra di transito verso altri Stati europei a cui si sentono richiamati per affinità culturale (pensiamo ai profughi dell'Africa francofona) o perché – come le famiglie di siriani e molti cittadini eritrei che transitano per Milano – diretti in Germania e nel Nord Europa, in cerca di un migliore welfare o di ricongiungimenti familiari.

I richiedenti asilo non vogliono fermarsi in Italia anche perché sostanzialmente l'Italia non rispetta la direttiva europea sull'accoglienza, in termini di alloggio e assistenza per richiedenti asilo. Mancano infatti strutture idonee ad assicurare una dignitosa accoglienza. Colpa dell'emergenza? Niente affatto: colpa della sottostima che crea l'emergenza (e tuttavia anche la sottostima è una scelta politica).

Il Trattato di Dublino III sul diritto d'asilo, in vigore dal 1° gennaio 2014 assegna la competenza dell'identificazione e la presa in carico dell'istanza per il riconoscimento dello status di rifugiato allo Stato membro in cui il richiedente asilo ha fatto il primo ingresso nell'Unione Europea. Tale vincolo potrebbe essere arginato con un intervento forte di politica europea che consideri l'Italia territorio europeo e consenta al cittadino straniero approdato nelle nostre coste di presentare domanda di asilo anche in altri Paesi, motivando la preferenza. Altra strada percorribile sembrava quella tracciata dall'agenda della Commissione europea sull'Immigrazione (agenda Juncker), approvata nel maggio dello scorso anno, la quale prevedeva di distribuire i rifugiati tra gli Stati membri, secondo una ripartizione che tenesse conto di quattro parametri: popolazione complessiva, Pil, tasso di disoccupazione e rifugiati già accolti sul territorio nazionale. Il ricollocamento di 15mila migranti dall'Italia verso altri Paesi Ue di fatto non è decollato mentre dall'altra parte l'Ue continua a chiedere all'Italia maggiore rigore nell'identificazione dei migranti e nelle procedure di registrazione e rilevamento delle impronte digitali, anche attraverso l'apertura di hotspot gestiti congiuntamente dalle autorità italiane ed europee.

Buone pratiche di accoglienza e azioni possibili

L'Europa dovrebbe pensare meno a se stessa in termini di "fortezza" e incominciare a riorganizzare i propri confini esterni e interni in termini di pianificazione sicura e legale dei flussi migratori e di buone pratiche di accoglienza. L'antidoto a un approccio emergenziale sta proprio nello smettere di considerare "emergenza" un fenomeno epocale

(che in Italia dura da quarant'anni, da quando cioè il Bel Paese – dal 1974 – si è trasformato da un Paese di emigrazione a un Paese di immigrazione), che di fatto è strutturale. La gestione dei flussi deve pertanto essere affrontata con azioni programmatiche, portate avanti in un'ottica di condivisione globale, nel pieno rispetto degli impegni assunti. Per spazzare via la sistematica e decennale sottovalutazione (non solo numerica) dell'immigrazione con le sue inefficienze, c'è bisogno di lavorare con oculatezza sulla formulazione di stime chiare e di bilanci adeguati, sulla pianificazione degli ingressi e la distribuzione degli immigrati su tutto il territorio nazionale ed europeo (accoglienza diffusa), sulla riduzione dei tempi per l'esame delle richieste di asilo, sulla "buona accoglienza", che è quella che rispetta la dignità della persona, ne tutela i diritti e offre progettualità attraverso programmi di apprendimento della lingua (L2), di accesso alle informazioni di base e di inserimento scolastico e lavorativo. In sinergia, c'è bisogno di azioni forti e concrete extra-confine, operando sulla prevenzione nei Paesi di origine dei migranti attraverso finanziamenti a progetti di cooperazione allo sviluppo e trattati di pacificazione politico-diplomatica, applicando strategie di contenimento in Niger, in Ciad e altrove, intervenendo per pacificare stabilmente la Libia, le cui coste fuori controllo e in mano ai trafficanti sono diventate il principale punto di partenza degli sbarchi nel Mediterraneo.

Riassumendo per punti:

- Distribuzione degli immigrati su tutto il territorio nazionale (Svezia, Germania) e dovuti incentivi a chi accoglie più profughi
- Accesso al lavoro e alle informazioni di base
- Riduzione dei tempi per l'esame delle richieste di asilo
- Possibilità di muoversi legalmente verso altri Paesi diversi da quello di ingresso
- Pianificazione dell'ingresso dei rifugiati in maniera sicura e legale (flussi come dato strutturale anziché emergenziale)
- Prevenzione nei Paesi di origine (finanziamenti alla cooperazione allo sviluppo, trattati di pacificazione)
- Applicazione di strategie di contenimento (Niger, Ciad, ...)
- Processo di pacificazione stabile in Libia, punto di partenza degli sbarchi nel Mediterraneo

Cosa fare a livello locale:

- Accelerare le pratiche di esame delle richieste di asilo
- Attivare meccanismi di incentivazione e compensazione ai Comuni che accolgono rifugiati

- Programmare gli inserimenti informando adeguatamente sindaci e cittadini
- Affidare la gestione dell'accoglienza a cooperative e associazioni professionalizzate nel campo educativo, programmatico,
- del supporto psicologico, dell'inserimento scolastico e lavorativo
- Promuovere l'integrazione dei rifugiati e momenti di incontro e di dialogo interculturale tra loro e la cittadinanza autoctona

La vera emergenza sono i diritti

Il Rapporto 2015 redatto dagli attivisti della Campagna LasciateCIEntrare parla di centri di "malaccoglienza" in cui i migranti vengono trattati come soggetti passivi e i cui diritti vengono ripetutamente violati. Gli attivisti, nel corso del 2015, sono riusciti a entrare in una ottantina di "centri di accoglienza": dai Cie a Cas (Centri di accoglienza straordinaria) sino ai centri del Sistema di Protezione richiedenti asilo e rifugiati (Sprar), i centri per minori non accompagnati (Msna), i centri di primo soccorso e accoglienza (Cpsa) e i cosiddetti "centri informali".

Ghettizzazione, sovraffollamento, pessime condizioni igieniche, mancata trasparenza delle trafale burocratiche, mancanza di progettazione del problema dei rifugiati e, in generale, delle migrazioni, gestione secondo la logica militare dell'emergenza e della percezione della cosiddetta "sicurezza". Una "malaccoglienza", insomma, che ha delle pesanti (e disastrose) ricadute anche sulla società, producendo marginalizzazione e abbruttimento. "I Cie, in particolare – si legge nel Rapporto - si sono confermati inutili, lesivi di ogni livello della dignità umana, luoghi di deprivazione e di lesione sistematica dei diritti dei trattenuti. In quanto tali confermiamo la convinzione che debbano essere il più rapidamente possibili chiusi e che con essi debba sparire ogni forma di detenzione amministrativa."

Chi arriva in Italia per richiedere asilo merita di essere trattato con dignità, non come un ospite estraneo e indesiderato. Merita di essere riconosciuto, come cittadino tutelato da diritto internazionale e di essere sostenuto nella sua legittima richiesta di asilo. Merita di non essere inserito in una cornice puramente assistenziale e di non essere accusato di portare via fondi destinati al welfare nazionale (i profughi sono inseriti in un progetto europeo finanziato con fondi europei).

C'è poi da considerare il dramma della tratta umana, che non si esaurisce con l'arrivo in Italia, ma prosegue prendendo canali diversi, più o meno sotterranei, sia dentro che fuori dagli hub: prostituzione, anche minorile, e soprattutto l'allarme delle sparizioni di bambini immigrati: 5.222 (su un totale di 18.400) tra gennaio e giugno 2016, secondo la

segnalazione dell'ONG internazionale Oxfam. Minori non accompagnati "scomparsi" dai centri di accoglienza, di cui si sono perse le tracce, forse scappati per proseguire il loro viaggio o forse caduti nella maglie delle reti criminali. Bambini e ragazzi diventati invisibili uscendo dai radar della legge e resi ancor più vulnerabili a fenomeni di violenza, abuso fisico e sessuale, sfruttamento e tratta." (Rapporto "Grandi speranze alla deriva", Oxfam). Il Rapporto spiega che "nonostante l'impegno della società civile e di molti Comuni e Regioni, il sistema di accoglienza italiano appare ancora inadeguato a tutelare i minori non accompagnati e i loro diritti".

Al mare (o quasi)

[...]

Chi vuole respirare a grandi zaffate la musa del nostro tempo, la precarietà,
può passare di qui senza affrettarsi
è il colpo secco quello che fa orrore
non già l'evanescenza
il dolce affatto del nulla.

Hic manebimus se vi piace non proprio ottimamente,
ma il meglio sarebbe troppo simile alla morte
(e questa piace solo ai giovani).

Eugenio Montale

(da Quaderno di quattro anni, Mondadori 1977)

"Aware migrants": gli spot per tenerli "a casa loro"

Lo scorso 28 luglio il ministro dell'Interno Angelino Alfano ha lanciato la campagna mediatica "Aware Migrants", volta a dissuadere migranti e rifugiati africani dal compiere la pericolosa traversata del Mediterraneo verso l'Italia. Sviluppata in collaborazione con l'Organizzazione Internazionale per le Immigrazioni (OIM), la campagna è costata un milione e mezzo di euro ed è stata lanciata in tre lingue (inglese, francese e arabo) attraverso diverse piattaforme (un sito web proprio, Facebook, YouTube, Twitter e Instagram). Si avvale di notizie, articoli e impressionanti testimonianze video di rifugiati che sono arrivati in Italia, ma solo dopo aver patito maltrattamenti fisici e abusi sessuali da parte dei trafficanti di esseri umani. Uno di questi spot, della durata di 49 secondi, si intitola "Open your eyes": "Aprite gli occhi e non pensate di mettervi in viaggio. Nel caso

lo faceste, assumetevi la responsabilità del rischio e pericolo”, sembra suggerire all’audience africana questo monito che più che una discutibile politica sembra sbandierare un’ignobile necropolitica.

[per visionare lo spot: <https://www.youtube.com/watch?v=QVpT4V04sDw>]

I CENTRI DI “ACCOGLIENZA”: LA SITUAZIONE LOCALE

Ramazzina Loris Pietro per “ Bassa Padovana Accoglie”

Per avere un quadro della situazione locale, cioè della provincia di Padova, non possiamo non dare uno sguardo alla situazione regionale.



Ad agosto del 2016 il piano di ripartizione del Governo prevedeva per il Veneto su una popolazione di 4.857.210 abitanti la presenza di 11.587 richiedenti asilo distribuiti con varie percentuali nelle diverse province venete, per quanto riguarda la provincia di Padova la percentuale prevista è del 18,97% per un totale di 2.175 richiedenti asilo. Effettivamente, sempre ad agosto, in Veneto erano accolti nelle strutture temporanee 10.773 (per la provincia di Padova 2.029) richiedenti asilo mentre nei centri SPRAR

(Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e rifugiati) 303 (per la provincia di Padova 57) per un totale di 11.076 con una differenza fra le persone realmente accolte e quelle previste dal piano governativo di 511 unità. È pur vero che i continui sbarchi spostano continuamente al rialzo queste cifre, i dati di questo mese diffusi dalla Prefettura parlano di circa 13.000 presenze.

Dove sono accolti gli oltre 2.000 richiedenti asilo nella provincia di Padova? Tredici sono le cooperative che gestiscono l'accoglienza, 150 sono le strutture che garantiscono un'accoglienza diffusa, ad oggi un solo hub la base di San Siro di Bagnoli (l'hub della Prandina in centro a Padova è stato dismesso a luglio 2016). Per avere un quadro ancora più preciso bisogna vedere dove sono dislocate queste

150 strutture di accoglienza temporanea. I comuni a sud di Padova sono 16: Selvazzano, Rovolon, Teolo, Torreglia, Baone, Due Carrare, Ponte San Nicolò (centro SPRAR), Battaglia Terme, Piove di Sacco (centro SPRAR), Montagnana, Este, Ponso, Villa Estense, Monselice, Bagnoli e Stanghella. I comuni a nord di Padova sono 4: Noventa Padovana, Rubano (anche centro SPRAR), Vigodarzere e Piazzola sul Brenta.

Risulta evidente la disparità nella distribuzione e di conseguenza il maggiore coinvolgimento dei comuni della Bassa Padovana nell'accoglienza dei richiedenti asilo. Tanto più è da notare che solo tre comuni hanno aderito ai bandi per allestire centri SPAR e uno solo ha sia strutture di prima accoglienza che centri SPRAR.

Credo che un discorso a parte meritino i cosiddetti hub, in aprile del 2016 in Veneto sono presenti sei hub, se si esclude il Ceis di Vittorio Veneto che non è un sito militare, tutti allestiti in siti del demanio militare: Due sono in provincia di Treviso ex caserma Zanuso di Oderzo ed ex caserma Serena di Casier, uno in provincia di Venezia ex base di Conetta e due in provincia di Padova ex caserma Prandina di Padova e la ex base di San Siro di Bagnoli. Gli hub dovrebbero essere strutture di transito dei richiedenti asilo, cioè prevedere una permanenza molto limitata nel tempo, prima ho usato il condizionale perché nella realtà non è così. Queste strutture alla fine funzionano come delle normali strutture di prima accoglienza con la differenza che accolgono un numero molto elevato di richiedenti asilo determinando condizioni di convivenza e di vita a dir poco allucinanti. In luglio del 2016 l'ex Prandina chiude, tutte le persone accolte vengono trasferite a Bagnoli portando le 300 presenze nel giro di un mese a 550. È in questo periodo che organizziamo come "Bassa Padovana Accoglie" una delegazione per entrare all'interno dell'ex base di Bagnoli (in precedenza ad aprile del 2016 eravamo entrati in quello di Conetta) e il 12 agosto entriamo con il permesso della Prefettura accompagnati da un parlamentare, da un sindaco del territorio, da una rappresentante degli "avvocati di strada" e una di "Giuristi Democratici". Un recinto di rete oscurata da ombreggiante e filo spinato con

una permanente sorveglianza all'entrata è quello che ci si presenta, all'interno quello che ti colpisce di più è il sovraffollamento, nelle camerate non c'è materialmente lo spazio per passare tra i letti a castello una condizione di asfissiante promiscuità. Riporto solo un altro dato che abbiamo raccolto durante questa visita che può dare l'idea delle condizioni di vita all'interno di queste strutture, ad una nostra domanda di quanti fossero i servizi igienici a disposizione ci è stato risposto, dal responsabile della cooperativa, che sono gli stessi che avevano a disposizione i militari americani che vi erano alloggiati. A pieno regime questa base ospitava poco più di 200 militari i richiedenti asilo accolti al 12 di agosto erano poco meno di 550, credo che queste cifre parlino da sole.

Un'altra realtà che merita una considerazione particolare sono le donne e i minori non accompagnati, la loro vulnerabilità è evidenziata anche dai dati che ci vengono riportati per quanto riguarda la tratta legata alla prostituzione e dall'elevato numero (si parla di migliaia) di minori non accompagnati di cui si perdono le tracce. La vulnerabilità di queste persone pretenderebbe una tutela particolare che molto spesso non c'è, la loro presenza negli hub è sempre più frequente in una evidente promiscuità, le notizie che ci arrivano ci dicono che oggi nell'hub di Bagnoli sono accolte un centinaio di donne. Di questo ce ne siamo resi conto durante la visita a Conetta dove il reparto riservato alle possibili presenze femminili consisteva in una camera 3 mt. X 3 mt. Con una piccola finestra e con tre letti a castello, cioè per sei persone: una vera e propria cella. A settembre del 2015 i minori non accompagnati in Veneto erano 183 e le strutture di accoglienza a loro riservate 23.

Quanto detto fino adesso, inquadra quello che possiamo definire il circuito ufficiale dell'accoglienza, altra cosa sono gli insediamenti informali che difficilmente vengono censiti, costituiti da baracche, tende, container, casolari o edifici abbandonati o semplicemente dormire all'aperto per strada.

Su questo problema un interessante lavoro di inchiesta è stato fatto da Medici Senza Frontiere "Fuori Campo" dove oltre ad avere ricostruito una mappa di questi insediamenti a livello nazionale ha approfondito i motivi per cui queste persone sono costrette a vivere in queste condizioni. Mi soffermo su questo aspetto perché nella mappa che i volontari di MSF hanno steso risulta che anche a Padova esiste uno di questi siti: Casa Don Gallo, un edificio abbandonato, di fronte alla Fiera di Padova, che da qualche anno, un numero variabile ma sempre più consistente di profughi, ha occupato e a tutt'oggi gestisce con l'aiuto dei volontari dell'Associazione "Razzismo Stop", una realtà che sicuramente alcuni di voi conoscono.

Quali sono i motivi che hanno portato a questa situazione?

Questi vanno ricercati:

- nei cambiamenti di strategia internazionale dall'operazione "Mare Nostrum" all'operazione "Frontex" che da settembre del 2015 con il cosiddetto "approccio hotspot" a un numero rilevante di migranti sbarcati sulle coste della Sicilia o intercettati al confine sloveno-croato viene notificato un provvedimento di respingimento non solo impedendo loro l'accesso alla procedura di asilo, basandosi sul mero criterio della nazionalità di appartenenza, ma anche quello al sistema di accoglienza andando ad accrescere questi contesti di marginalità sociale non potendo rispettare l'intimazione di lasciare il territorio entro sette giorni dalla notifica del provvedimento.
- Negli ingranaggi inceppati di un piano di accoglienza messo a punto dal Governo che oltre ad essere in difficoltà nella fase di prima accoglienza (lungaggini burocratiche che costringono a lunghe permanenze nei centri prima di poter essere ascoltati dalla Commissione Territoriale e basse percentuali di riconoscimenti soprattutto in Veneto) è praticamente assente nella seconda fase, quella che dovrebbe garantire una opportunità di inclusione sociale a queste persone che si sono viste riconosciute la possibilità di rimanere in Italia regolarmente a cui, però, non vengono dati gli strumenti per una vita dignitosa. Se a questo aggiungiamo il numero di richiedenti asilo a cui vengono revocate le misure di accoglienza per i motivi più svariati quasi sempre accompagnati da denunce di carattere penale, la situazione diventa veramente drammatica.

Questo è un aspetto a cui sono particolarmente sensibile in quanto, come rete di associazioni "Bassa Padovana Accoglie" in collaborazione con la Caritas Diocesana e le associazioni "Avvocati di Strada" e "Giuristi Democratici" stiamo seguendo in modo del tutto volontario e gratuito un gruppo di 12 ragazzi di varia nazionalità che per i vari motivi che ho esposto prima si sono trovati in mezzo ad una strada. Quelli che si sono visti riconoscere una forma di protezione e la loro domanda di inserimento SPRAR non viene accettata, quelli che una mattina, magari d'inverno, vengono convocati in Questura o portati in caserma dai Carabinieri e gli viene comunicato che gli sono state revocate le misure di accoglienza a causa di accuse da cui loro non possono difendersi ma che immediatamente li condannano alla strada. Nove di questi ragazzi frequentano il corso di terza media, quattro lavorano con contratti part-time o a voucher due sono ospitati in una azienda agricola dove oltre vitto e alloggio lavorano con contratto, due frequentano come auditori un corso di meccanica all'Istituto Manfredini di Este (Pd). Tutti hanno un posto dove dormire e mangiano regolarmente tutti i giorni, tutti sono seguiti nel loro iter amministrativo e nei procedimenti penali e amministrativi che li vedono coinvolti.

Questa nostra esperienza ci ha portato a conoscere una realtà molto particolare di accoglienza, quella familiare. Questi ragazzi prima di trovare una soluzione collettiva, sono stati accolti in famiglie che si sono rese disponibili e proprio recentemente abbiamo conosciuto e collaboriamo con "Refugees Welcome Italia" un'organizzazione internazionale, presente anche in Italia e in Veneto, che fa dell'accoglienza familiare l'asse portante della sua azione.

Concludo dicendo che in molti casi quello a cui assistiamo è un' accoglienza che esclude quello per cui noi dobbiamo batterci è un' accoglienza degna e che includa anche se in Veneto, e questo lo vediamo quotidianamente, lo stesso diritto di accoglienza viene messo in discussione sia dai cittadini che dalle istituzioni locali. I segnali che riceviamo fanno presagire una società futura sempre più multietnica e meticcia. Si proporranno gigantesche sfide sul piano abitativo e della sanità, della scuola e dei servizi sociali, del lavoro, della convivenza religiosa e della contaminazione culturale. Affronteremo queste questioni esibendo felpa con scritte provocatorie, o sceglieremo la strada di un approccio razionale, basato sui dati di fatto e sul rispetto dei diritti della persona? Io sono per la seconda opzione.

Padova, 21 ottobre 2016

IDENTITÀ MIGRANTI ED EMOZIONI NELLA RELAZIONE

Laura Baccaro

"Ciascuno di noi dovrebbe essere incoraggiato ad assumere la propria diversità, a concepire la propria identità come la somma delle sue diverse appartenenze, invece di confonderla con una sola, eretta ad appartenenza suprema e strumento di esclusione, talvolta a strumento di guerra" (Amin Ma'alouf, L'identità, Bompiani, 2009).

Il "riconoscersi ed essere riconoscibili" (Jervis, 1998) in termini di identità ha enormi ricadute nei contesti e nelle pratiche della relazione di aiuto. Nel nostro caso chi è l'Altro che accogliamo? Richiedente asilo? Rifugiato? Migrante?

Le parole producono delle categorie sociali che delimitano l'identità migrante, Bourdieu (1991) scrive che il linguaggio proprio perché categorizza determina un "capitale simbolico", contribuisce a delineare l'identità sociale ed etnica delle persone tanto che

Ricoeur sottolinea che “la mediazione *langagière* è strumento ermeneutico per eccellenza e nel linguaggio si radicalizza ogni pensiero, ogni questione, ogni conflitto”⁴.

La persona reale resta quindi nascosta, mimetizzata, obnubilata o soppressa, privata della sua umanità anche dalla parola-categoria che produce l’etichetta identitaria e che determina così il valore della sua esistenza, del suo saper fare, del suo saper essere.

La riflessione sulle risorse e competenze in gioco è essenziale per co-costruire una relazione in cui ci sia reciproco riconoscimento con l’Altro. La riflessione deve andare a toccare quelle differenze tra l’io (o il noi) e l’altro, ovvero deve tener conto dell’umana necessità di auto-differenziarsi, della necessità di distinguersi e descriversi.

Ci sono delle domande da cui dobbiamo partire: quale identità attribuiamo ai migranti, quale ne viene riconosciuta socialmente, quale loro stessi si ri-conoscono e per quale modello d’integrazione l’identità sociale è costruita. Questa distinzione è necessaria poiché il modello d’integrazione riflette e condiziona l’identità dei migranti sia in noi operatori che in loro stessi.

Identità plurale

Amin Ma’alouf sostiene che attualmente l’identità si costituisce “per accumulo, non per discriminazione”, ovvero “Chi emigra da un Paese all’altro deve essere messo nella condizione di aderire pienamente alla nuova cultura nella quale si inserisce senza per questo dover rinnegare quella da cui proviene. Se riuscissimo a stabilire e rispettare il principio di questa doppia cittadinanza, compiremmo un passo decisivo, che permetterebbe di uscire dalla situazione, pericolosissima, nella quale ci troviamo attualmente. Smentendo le previsioni del passato, l’identità contemporanea non si basa purtroppo su una pluralità di punti di vista. Al contrario, c’è un ritorno sempre più ossessivo e violento a una visione unilaterale della realtà, con la quale ci si identifica in modo acritico, considerando come un nemico chiunque non voglia adeguarsi»⁵.

“Quanti dei miei simili condividono con me i pochi elementi disparati che hanno plasmato la mia identità e tratteggiato, a grandi linee, il mio itinerario? Pochissimi. Forse addirittura nessuno. Ed è proprio su questo punto che vorrei insistere: grazie a ciascuna delle mie appartenenze, prese separatamente, ho una certa parentela con un gran numero di miei simili; grazie agli stessi criteri, presi tutti insieme, ho la mia identità personale, che non si confonde con nessun’altra”⁶.

⁴In Cardelicchio P., Vite sospese: letteratura e identità nell’esperienza del migrante, http://www.babelonline.net/home/002/editoria_online/cinema/cardilicchio.pdf. Cfr. Iannotta D., *La giustizia fra etica, politica e diritto*, prefazione a Ricoeur P., *Il Giusto*, Società Editrice Internazionale, Torino 1998, p. VIII.

⁵Maalouf “L’identità è accumulo”, di A. Zaccuri, 31/03/ 2016 <https://www.avvenire.it/agora/pagine/maalouf->

⁶ Amin Maalouf, *L’identità*, Tascabili Bompiani, 2007

“[Da migrante] vivi come una doppia identità: ti ritrovi straniero nella tua terra e straniero nella nuova. [...] Il tuo destino è come sospeso tra due culture [...], ci vuole molto cuore e molto cervello per non disperdere la ricchezza di appartenere a due civiltà diverse, di vivere un'identità plurale”⁷.

Questa sospensione tra due mondi, spesso inconciliabili e in conflitto tra di loro, rappresenta e definisce la distanza dalle proprie radici o meglio la difficoltà di sentire di avere delle radici e di poterle mantenere. Viene chiesto all'Uomo contemporaneo di essere disposto a mettere in discussione i propri confini e i propri orizzonti culturali, ma nello stesso tempo aumenta la richiesta di definizione di identità, di confini e di muri. Assistiamo da una a rigurgiti nazionalisti, muri e fili spinati disseminati in ogni dove, dall'altra ci è sempre più richiesto di aprirci, di gestire diversità, di operare in un mondo dove i confini sono relativi e non hanno un valore definitorio⁸.

Maurizio Bettini ha scritto: “Terribile condizione, quella dello straniero che, fra gente diversa e in una terra che non è la sua, ha perso il contatto con la sua propria identità. Se prima ricordava troppo la sua terra, ora non la ricorda affatto, non sa più qual è”⁹.

Il migrante sperimenta l'identità dell'uomo che vive nel villaggio globale, ne è prova il senso di *s-paesamento*, inteso come perdita di punti di riferimento certi, che lo straniero vive e a cui cerca riparo, ma che costituisce una condizione esistenziale diffusa nel nostro tempo¹⁰.

Ben Jelloun¹¹ evidenzia che l'esperienza migratoria produce una destrutturazione della personalità, dolorosa, a volte traumatica, in alcuni soggetti causa di malattia mentale. L'Autore in più afferma che il problema principale per l'immigrato è quello di non essere considerato un uomo “un essere con un'anima, uno spirito, un cuore, delle emozioni, dei desideri, e perché no, anche ricco di fantasia e di senso dell'umorismo” dalla società che lo accoglie.

Anche Galimberti coglie nel migrante i tratti della follia e della nostalgia dovute allo spaesamento¹², e scrive “Ma che cos'è la follia se non una figura di quella vita straniera che è una delle parole simbolo più espressive nella storia della vicenda umana per indicare chi proviene da altro luogo, e a quelli del luogo appare strano, non familiare, incomprensibile. Allo stesso modo il luogo che lo straniero si trova ad abitare è per lui estraneo e perciò carico di solitudine. Angoscia e nostalgia sono parte del destino dello straniero che, non

⁷ Kossi Komla – Ebri in “All'incrocio dei sentieri, I racconti dell'incontro”, EMI

⁸ Zanini P., *Significati del confine: i limiti naturali, storici, mentali*, Bruno Mondadori, Milano 1997

⁹ Bettini M. (a cura di), *Lo straniero ovvero l'identità culturale a confronto*, Laterza, Roma-Bari, 1992,

¹⁰ Dufour D., *Gli smarrimenti dell'individuo-soggetto*, in “Le Monde diplomatique/il manifesto”, febbraio 2001.

¹¹ Ben Jelloun è nato a Fès, in Marocco, nel 1944. Vive a Parigi, è poeta, romanziere e giornalista. Ben Jelloun Tahar, *L'estrema solitudine*, Bompiani, Milano 1999.

¹² Galimberti U., *Paesaggi dell'anima*, Mondadori, Milano 1996; Id., *Viandanti nell'era della tecnica*, in “Animazione sociale”, febbraio 1996.

conoscendo le strade del paese estraneo, girovaga sperduto. Se poi impara a conoscerle troppo bene, allora dimentica di essere straniero, e si perde in un senso più radicale perché, soccombendo alla familiarità di quel mondo non suo, diventa estraneo alla propria origine. Nell'alienazione da sé l'angoscia sparisce, ma incomincia l'angoscia dello straniero che, dimenticando la sua estraneità, dimentica anche la sua identità recuperabile solo col riconoscimento dell'estraneità della dimora che abita e con la ripresa della nostalgia dell'origine. Tutto ciò appartiene alla sofferenza dello straniero, ma anche alla sua eccellenza, perché la sua estraneità gli vieta di confondersi con gli altri e di disertare quella vita segreta, sconosciuta all'ambiente circostante e ad esso impermeabile, perché incomprensibile. Entrambi gli aspetti dello straniero: l'estraneità e la superiorità, la sofferenza e la differenza fanno di lui un essere che abita il mondo senza esserne coinvolto, richiamato da un aldilà che disabita"¹³.

Incontri: io+loro ≠ noi

In questo particolare momento storico incontriamo persone che ci appaiono come estranee, sconosciute al nostro mondo, misteri difficilmente interpretabili e comprensibili, provenienti da mondi spesso conosciuti, malamente, solo attraverso i mass media o campagne politiche.

Tobie Nathan sostiene che è fondamentale disporre di un codice di decifrazione dell'altro¹⁴ e, infatti, si pone sempre più la necessità di dover diventare competenti ed esperti nella complessità delle differenze. Ci sono richieste abilità di ascolto, di accoglienza e di servizi di cittadinanza tali da garantire l'incontro e la comunicazione rispettosa con uomini e donne a noi "stranieri", tali quali noi siamo a loro. Il "chi è l'altro" si specchia perciò in "chi sono io" rimandando a volte immagini confuse, fuse e... a volte accade che lo specchio si rompa nel vano tentativo del rispecchiarsi in un Altro che fa paura. La verità è che a volte noi abbiamo paura di conoscere noi stessi. Le emozioni dell'incontro sono anche quel cammino che ci porta dentro di noi, in luoghi sconosciuti, nella nostra stranierità. Perché *"quando si concepisce la propria identità come la risultante di molteplici appartenenze...si crea un rapporto differente con gli altri. Non si tratta più semplicemente di 'noi' e di 'loro' – due eserciti in ordine di battaglia che si preparano al prossimo scontro."*¹⁵

La relazione tra esseri umani, le emozioni, la cultura e la società passano e si determinano per l'incontro con l'altro, ovvero l'incontro è il qui ed ora dell'accomodamento, della contaminazione, dello scambio reciproco che muta tutti gli attori e le situazioni. Dopo

¹³ Galimberti, *Paesaggi dell'anima*, op. cit., pp. 288-289.

¹⁴ Nathan T., Stengers I., *Medici e stregoni*, Boringhieri, 1996

¹⁵ Amin Maalouf, *L'identità*, Tascabili Bompiani, 2007

L'incontro si diviene altrimenti rispetto a prima, ovvero si diventa un po' stranieri a se stessi... quindi, dobbiamo essere in possesso anche di un sistema che aiuti a de-codificare noi stessi.

Mellina dice espressamente che "il vero problema consiste nella "traducibilità dell'altro". Un Altro che è "contaminato" dalla categoria concettuale della multiculturalità e proprio per evitare etichette di nascondimento o mimetizzazione è necessario fermarsi a riflettere cosa intendiamo quando parliamo di alterità all'epoca della globalizzazione. Ovvero come traduciamo l'altro?

Mellina scrive che "partendo dal presupposto che *l'alterità* sia stata trasformata dalla migrazione, anche i nostri dispositivi di risposta debbono essere trasformati per incontrare questa *nuova alterità* ("sconosciuta"). A quanto par di capire, se questa faticosa (e non indolore) opera di *denarcisizzazione* della cultura occidentale - diretta soprattutto verso le grandi vocazioni pedagogistiche e colonialiste del nostro piccolo mondo occidentale - non sarà neppure immaginata, rischieremo di cadere nell'impotenza comunicativa".

L'Autore si chiede inoltre "chi sia, in realtà, *l'altro*. [...] Tuttavia, a ben riflettere, non si può non prendere atto che la *persona* di cui si diceva sopra, resta *altra-da-noi* proprio in quanto lei attribuisce un significato differente dal nostro, al modo di concepire il mondo, la vita, la morte, la religiosità, la salute, la malattia, la spiritualità, l'istintualità ed altre categorie dell'esistenza che ci risultano familiari (comunque leggibili o inintelligibili) per il semplice fatto che le abbiamo formulate in modo che potessero apparire universali e monosemiche. Questo fervore di studi per comprendere i fenomeni popolari, le credenze, i *valori degli altri*, le diversità culturali, non costituiva certamente una novità. L'originalità della visione transculturale consisteva nel tentativo di fondare un comprensibile *corpus disciplinare di donazione di senso* per rendere significativa *l'incontro* con coloro che sono espressione di *altre culture*. Si è poi potuto constatare che tale incontro non era reciproco, bensì unilaterale. In questo tentativo cross-culturale di *lettura dell'altro* vi erano evidenti asimmetrie dettate da vecchi retaggi coloniali. Ciò che mancava a questo gioco era proprio il baratto, l'incrocio, l'interscambio paritario fra culture diverse, la specularità dell'osservazione etnografica, la biunivocità antropologica dell'incontro. Noi "potevamo" leggere *l'altro* e dargli senso, ma *l'altro* "non poteva" leggere noi (forse non era neppure interessato) e donarci altro senso che non fosse quello fissato dalle regole del gioco culturale che noi stessi avevamo imposto"¹⁶.

¹⁶ Mellina S., *Se l'altro è un immigrato. Aspetti multiculturali della salute e dell'incontro con l'altro*, <http://www.psychomedia.it/pm-mpp/articoli/mellina.htm>

Identità nelle pratiche di ri-conoscimento

Bruco: chi sei tu?

Alice: io... io non so più esattamente chi sia... So chi ero stamattina, ma poi sono diventata un'altra e questo per parecchie volte...

Bruco: che cosa intendi dire?

Alice: temo che non potrò spiegarmi poichè, vede, io non sono più io!

L. Carroll, Alice nel paese delle meraviglie

Quella dei migranti è una identità che varia e vaga a seconda del momento delle pratiche di riconoscimento dello stato. Fondamentale è chiarire di quale identità parliamo: l'identità di partenza, l'identità in trasformazione, plasmata dal viaggio, la nuova identità acquisita dopo un'esperienza importante come può essere quella del migrare, le identità burocratiche, le identità-status transitorie e fittizie.

A tale proposito è molto interessante il concetto di “ “doppia assenza¹⁷” di Abdelmalek Sayad (1933-1998), sociologo algerino (ed allievo di Pierre Bourdieu). Sayad ritiene che le categorie con le quali pensiamo l'immigrazione siano una sorta di oggettivazione del cosiddetto “pensiero di stato”, ovvero i cittadini mentalmente riflettono le strutture dello stato, che separa e definisce i confini tra i “nazionali” e i “non-nazionali”, gli immigrati appunto. Per Sayad gli stati devono discriminare per esistere, ovvero mettere confini e mura. Così il migrante è un “non-nazionale”, è altro rispetto lo stato, è un non-soggetto sociale, è una non-identità.

Nel suo ottimo lavoro, che in parte riprenderemo, Biffi¹⁸ evidenzia come il richiedente asilo nel corso dell'iter burocratico subisce e contemporaneamente agisce sul sé attraverso un processo di ri-negoziazione identitaria¹⁹. Rileva che contribuisce al processo di assoggettamento del richiedente asilo anche la fisicità della struttura in cui vive, unita alle sue regole e dinamiche. A tal proposito Goffman scriveva che: “dal momento in cui il processo di spoliazione dell'istituzione totale agisce sull'internato, indebolendo la relazione che egli ha con il proprio sé, è il sistema dei privilegi che gli fornisce una struttura su cui fondare la propria riorganizzazione personale”²⁰.

¹⁷ *La doppia assenza. Dalle illusioni dell'emigrato alle sofferenze dell'immigrato*, 2002, Cortina Editore

¹⁸ Biffi D., *Profugo, richiedente asilo, diniegato, clandestino - sequenze dell'identità migrante*, Nazioneindiana.com, <http://www.meltingpot.org/Profugo-richiedente-asilo-diniegato-clandestino-sequenze.html>

¹⁹ Manocchi, *Richiedenti asilo e rifugiati politici. Percorsi di ricostruzione identitaria: il caso torinese*, Franco Angeli, Milano 2012.

²⁰ Goffmann E., *Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*, Einaudi, Torino, 2003, p. 76.

Nel percorso accidentato della procedura di richiesta di protezione internazionale la persona avvia e disfa varie trame della ricostruzione del sé.

Lo vediamo proprio al momento dell'arrivo con la compilazione dei primi formulari. Le persone arrivano stremate, sfinite, sono i sopravvissuti e compilano qualsiasi cosa venga loro proposta, grati di essere vivi. Vengono "identificati, ovvero fotografati e vengono prese le impronte digitali²¹. Pochi avevano l'intenzione di fermarsi in Italia. Nessuno sa cosa sia il regolamento di Dublino²² e che perciò dovranno rimanere in Italia per tutto il tempo della valutazione di richiesta di protezione.

Così da immigrato clandestino destinato al CIE e all'espulsione, in seguito alla compilazione della richiesta di protezione internazionale la persona diventa richiedente asilo in un centro d'accoglienza sparso nel territorio italiano. È un cambiamento sostanziale, non solo amministrativo ma proprio nelle relazioni e nelle possibilità di un futuro proprio a partire da quella identità fittizia amministrativamente acquisita.

La persona viene poi condotta nella Questura del territorio in cui è stato smistato dove, giacché richiedente asilo, si procede al fotosegnalamento e alla verbalizzazione (modello C3) della loro richiesta di protezione internazionale. Successivamente verrà rilasciato dalla questura competente un tesserino plastificato con i dati identificativi del migrante e la data di sbarco in Italia, quasi come la sua data di nascita, il momento della sua nuova vita.

"La verbalizzazione (modello C3) è un'operazione che avviene negli uffici della Questura, dove un agente di polizia, coadiuvato da un interprete se necessario e se disponibile, trascrive la dichiarazione del richiedente asilo sui motivi della sua richiesta di protezione internazionale.

La verbalizzazione è un momento importante nel percorso di costruzione dell'identità del richiedente asilo. Durante la verbalizzazione è il migrante che prende la parola, anche se inserito in un colloquio standard, che ha un fine specifico, cioè quello di provare se sia o meno un vero richiedente asilo. È un momento di autonarrazione, seppur limitata, la prima che gli viene richiesta e concessa dall'apparato burocratico che lo ha preso in carico"(in Biffi).

²¹ L'Europa ha adottato il sistema Eurodac, un archivio comune delle impronte digitali dei richiedenti asilo usato dalla polizia per controllare se sono state presentate diverse domande.

²² Il regolamento di Dublino impedisce di presentare una domanda di asilo in più di uno stato membro, e prevede che la domanda la esamini lo stato dove il richiedente ha fatto ingresso nell'Unione. I richiedenti asilo hanno diritto a rimanere nel paese di arrivo anche se non hanno regolari documenti d'ingresso e a essere assistiti. Se la richiesta d'asilo viene respinta, il richiedente può fare appello. Il regolamento ha ricevuto numerose critiche in particolare dal Consiglio europeo per i rifugiati e dall'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Il sistema attuale, infatti, non riesce a fornire una protezione equa ed efficiente ai richiedenti asilo, costretti ad aspettare anni prima che le loro richieste siano esaminate. Inoltre il sistema non tiene conto del ricongiungimento familiare e comporta una pressione maggiore sugli stati membri del sud dell'Europa, che sono anche i paesi d'ingresso nel continente. (<http://www.internazionale.it/notizie/2015/04/21/tratto-dublino-richiedenti-asilo-europa>)

Sempre in Questura viene rilasciato il permesso di soggiorno per 6 mesi, concessione per chi fa la domanda di protezione internazionale, che da poco accorda anche la possibilità di lavorare.

Dopo la compilazione del Modello C3 viene fissata la data dell'audizione in Commissione territoriale competente, istituita presso la Prefettura.

Questo periodo di attesa che può variare dai 6 agli 8 mesi è un periodo di sospensione del tempo e del futuro. In alcune accoglienze è un tempo utile, riempito di corsi d'italiano, di formazione, di relazioni sociali. In questa condizione la relazione è spesso improntata sul "fare come se fossi già con il permesso", sulla speranza, sulla possibilità, sulla narrazione di sé in vista dell'audizione. È una situazione di "normalizzazione" di uno status, della sua vita. La percezione del soggetto è quella di essere un individuo degno di protezione, con una storia propria, con una sua diversità rispetto agli altri, una sua storicità nell'esistenza. E infatti l'operatore prepara la persona richiedente asilo per l'audizione, momento spartiacque della propria ri-nascita. L'audizione in Commissione è il momento della verità, o meglio dell'accertamento dei fatti, momento in cui verrà verificato se la storia narrata è vera o meno, sia in base alla narrazione soggettiva sia in base ad indicazioni ministeriali rispetto le situazioni dei paesi di provenienza. *"Per le Commissioni Territoriali il problema è la verità delle storie raccontate in udienza. Il fatto che i richiedenti asilo non riescano a provare ciò che raccontano di per sé non significa che ciò che affermano sia falso. La mancanza di prove è però vista dai commissari come un punto a sfavore dei richiedenti asilo che vengono percepiti come potenziali truffatori o approfittatori (Biffi)".* Per il richiedente è invece proprio il momento del ri-conoscimento della sua verità, della sua storia, della sua identità.

Spesso, come dicono le statistiche, la risposta è il diniego ovvero *"la Commissione non ha concesso"*, e le persone vengono etichettati come "diniegati" e assumono questa identità loro stessi, nel presentarsi e relazionarsi.

Il momento del diniego interrompe la ri-nascita possibile, blocca l'identità in un limbo. Non sei più nessuno??? Di fatto l'unico documento "identitario" che la persona ha è un documento di negazione, il diniego per l'appunto.

Il diniego diventa il frame comunicativo di rottura, nel quale si collocherà da ora in poi la relazione tra persona, operatore, apparato burocratico e società, plasmandone significati, emozioni e riattribuzioni identitarie.

In Questura la persona "diniegata" firma la notifica del diniego e ne riceve una copia, unica "certificazione identitaria" che da quel momento avrà poichè deve consegnare il permesso di soggiorno, che, essendo stato diniegato, non può più essere rinnovato.

I "diniegati" possono rimanere in Italia per trenta giorni dalla data di notifica del diniego, poi devono andarsene dal territorio italiano. Questo provvedimento non comporta

immediatamente l'obbligo di lasciare la struttura di accoglienza Presentando ricorso alla decisione della Commissione Territoriale possono rimanere in Italia (non in un altro paese europeo) fino all'esito del ricorso stesso. Da diniegato diventa un ricorrente. Se non presenta ricorso diventa automaticamente (dopo 30 giorni dalla notifica del diniego) irregolare, perciò clandestino. Se "perde" anche al ricorso dovrà lasciare il Paese che per lunghi mesi, spesso anni, lo ha tenuto in stand-by, in attesa di una risposta. Una sorta di assurdo gioco dell'oca e si ritorna alla prima casella.

Per il migrante e gli operatori il passaggio da richiedente asilo a diniegato è molto destabilizzante e rimette totalmente in discussione il percorso seguito dal momento dell'ingresso in Italia e nelle accoglienze e il senso di tutto ciò.

I percorsi e le attività fatte nei centri d'accoglienza tendenti a normalizzare, ovvero riprodurre uno stile di vita italiano nella quotidianità, fanno sì che mano mano la persona si inserisca, costruendo piano piano una nuova identità che non è una copia di quella del paese d'accoglienza, ma non è più neppure quella del paese d'origine.

Restare senza alcun documento psicologicamente è un momento demolente, è un sentirsi rinnegati e negati, proprio a partire dalla ri-nascita avvenuta il giorno dell'arrivo in Italia, da quello stato che ti aveva fatto ri-nascere quando eri sbarcato e ora ti ributta da dove sei partito. È come se tutto quello che hai fatto finora fosse stato sbagliato, tutta la tua sofferenza inutile e non riconosciuta, la violenza subita per nulla. Tutta la sua storia a partire dal Modello C3 cancellata. Nella ricerca di Biffi le persone si autodefiniscono "negative" *"Io non sono niente, sono un negative ora. Il governo e voi non mi volete dare un permesso: cosa sono senza un permesso? Non posso fare niente: no lavoro, no casa...niente. Devo solo stare qui ad aspettare...se già mi hanno dato una risposta negativa, come faranno a cambiare idea con il ricorso?"*. Ecco, i diniegati si sentono proprio così, rifiutati e non più ri-conosciuti da uno Stato che da accogliente diventa quasi il loro nemico. Uno stato che ti punirà in quanto illegale e clandestino, uno stato che prima ti riconosce e poi ti toglie tutti i diritti che dal momento dello sbarco hai avuto e sperimentato. Ora non esiste più se non come "nemico", come ben illustra la frase "la caccia/lotta ai clandestini" che leggiamo o sentiamo tramite media e social. Biffi puntualmente scrive che "Cambia totalmente il rapporto con la Legge, con lo Stato e tutte le relazioni formali con i vari enti. Secondo la legge attualmente in vigore, la Bossi Fini, diventa un reo. Colpevole di essere diventato clandestino". Ovvero colpevole di esclusione sociale e di devianza.

Anche gli operatori vivono con molta frustrazione questi momenti nei quali il lavoro fatto, le fatiche profuse e le speranze instillate, i percorsi d'inserimento stentatamente costruiti svaniscono nelle maglie della burocrazia lasciando un senso d'impotenza e di rabbia. Anche loro lottano per costruire normalizzazioni quotidiane che però cambiano continuamente in base allo status giuridico del loro utente.

Ed è difficile immaginarsi un futuro possibile, è un continuo reinventarsi e rinegoziare sulla propria pelle il “chi sono” proprio a partire da queste condizioni. Non tutti riescono, pochi hanno le competenze per cogliere le raffinatezze giuridiche, pochi hanno la capacità di ri-nascere ancora una volta recuperando radici lontane e percorsi di viaggio.

La ricorsività tra modello d'integrazione e identità

Il problema dell'identità dell'immigrato è il problema socio-culturale delle società d'accoglimento, quindi anche un problema politico.

Se si vuol capire l'identità dei migranti la si deve calare nella vita quotidiana che concretamente vivono nei paesi di accoglienza, nelle relazioni intrecciate con i residenti, con la comunità, con le istituzioni proprie di quel paese. Identità che subisce una contaminazione ma che a sua volta induce modificazioni a vari livelli. Ma non solo. Vive costantemente un sentimento di spaesamento come già ne riferiva De Martino. È una persona fuori luogo, non classificabile e senza uno spazio sociale e culturale d'appartenenza, né straniero e né cittadino.

*“Questa è l'emigrazione, questo è vivere da stranieri in un altro paese [...] Il nostro elghorba [l'esilio] è come qualcuno che arriva sempre in ritardo: arriviamo qui, non sappiamo nulla, dobbiamo scoprire tutto, imparare tutto – per coloro che non vogliono restare così come sono arrivati – siamo in ritardo sugli altri, sui francesi, restiamo sempre indietro. Più avanti, quando [l'emigrato] ritorna al suo villaggio, si rende conto che non ha nulla, che ha perduto il suo tempo.[...] Tutta l'emigrazione, tutti gli emigrati, tutti quanti sono, sono così: [...] l'emigrato è l'uomo con due luoghi, con due paesi. Deve metterci un tanto qui e un tanto là. Se non fa così è come se non avesse fatto nulla, non è nulla [...]”*²³

L'identità del migrante sembra così costituirsi in una privazione, in una assenza d'identità, spersonalizzato. Infatti Alessandro Dal Lago, professore di Sociologia dei processi culturali presso l'università di Genova, nel libro “Non persone”, definisce gli immigrati come “un essere umano cui vengono revocate – di fatto o di diritto, implicitamente o esplicitamente – la qualifica di persona e le relative attribuzioni”²⁴. Ne discende che anche noi cittadini, quindi con le categorie “nazionali”, e poi operatori ci riferiamo e operiamo con i migranti in una logica di assenza e deprivazione senza mai riconoscere abilità e competenze. Un migrante *non-è* per la società e comunità di arrivo ma *non-è più* anche nella società d'origine. In questa “doppia assenza” il migrante è straniero al mondo e a se

²³ Testimonianza di un algerino immigrato in Francia in A. Sayad, *La doppia assenza. Dalle illusioni dell'emigrato alle sofferenze dell'immigrato*, Raffaele Cortina editore, Milano, 2002, p. 84.

²⁴ A. Dal Lago, *Non persone. L'esclusione dei migranti in una società globale*, Feltrinelli, Milano, 2004, p. 213.

stesso. A volte ritenuto colpevole di aver abbandonato la sua terra sia dalla società d'origine ma ancor di più "condannato" in quella d'arrivo.

Dal Lago²⁵ riporta episodio significativo di come gli immigrati abbiano interiorizzato la loro percepita mancanza di identità. Scrive di un bambino di circa 8-10 anni, portato in un carcere minorile poichè alla vista dei poliziotti tentava di fuggire per la strada. Il ragazzino non ha documenti, dice di essere americano e di chiamarsi Dumbo, Topolino, Paperino, di essere un extraterrestre venuto dallo spazio. Gli operatori sociali riconosceranno in lui uno slavo. Più tardi confesserà in grande confidenza a una assistente sociale: "Ma perché invece di essere extracomunitario non posso essere un extraterrestre?"²⁶.

Conclusioni

"Nella relazione di aiuto con la persona appartenente a culture lontane e sconosciute, non è necessario andare a conoscere la cultura altra, impararne abiti e costumi; non possiamo nemmeno ridurre la persona a un essere umano dando per scontato somiglianze di tipo universale; non è infine sufficiente considerare soltanto la sua unicità e il vissuto personale"²⁷. Dobbiamo cercare quella modalità di "decifrare l'Altro", Altro non in senso generico e generalizzabile ma unico e multiplo, come abbiamo visto essere.

Dobbiamo co-partecipare in modo responsabile alla costruzione di una modalità relazionale curata e condivisa tra le parti, un intrecciare silenzi, pregiudizi, racconti ed emozioni "Ciò implica far dialogare le vite ed esporre la parte più umana: io mi presento come persona e non come saggia, santa o stregona. Non ho poteri magici né sono onnipotente, ma ho affrontato problemi e superato crisi evolutive con le mie capacità e con l'aiuto degli altri" (Edelstein, 2007)²⁸.

È il ri-conoscersi reciprocamente in modo riflessivo e circolare che consente di creare quel magico Noi, frutto del vero riconoscimento della diversità e nella giusta vicinanza.

²⁵ Si veda Dal Lago A., *Non-persone: l'esclusione dei migranti in una società globale*, Feltrinelli, Milano 1999; Rovatti P.A., *Il popolo degli invisibili*, in "La Repubblica", 20 gennaio 2000.

²⁶ In Rovatti P. A., *art. cit.*

²⁷ Edelstein C., L'epistemologia del "Noi" nel modello sistemico pluralista: il riconoscimento dell'Altro come processo circolare, dinamico e riflessivo nei percorsi di aiuto, *Riflessioni Sistemiche* - N° 8 luglio 2013

²⁸ Edelstein C., 2007b. "Counseling interculturale: l'identità mista di bambini e adolescenti immigrati e adottati", in *Magma – Rivista elettronica di scienze umane e sociali*, vol.5, n.2 (www.analisiqualeativa.com).

Bibliografia

- Biffi D., *Profugo / richiedente asilo / diniegato / clandestino: sequenze dell'identità migrante*, Nazione Indiana, 20 ottobre 2014, <https://www.nazioneindiana.com/2014/10/20/profugo-richiedente-asilo-diniegato-clandestino-sequenze-dellidentita-migrante/>
- Calvi M. V., *Lingua, memoria e identità nei racconti di migranti ispanoamericani*, <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4968946.pdf>, 2014
- Cardellicchio P., *Vite sospese: letteratura e identità nell'esperienza del migrante*, www.babelonline.net/home/002/editoria_online/cinema/cardilicchio.pdf, Archivio dicembre 2001 n.2 - Babelonline
- Dufour D., *Gli smarrimenti dell'individuo-soggetto*, in "Le Monde diplomatique/il manifesto", febbraio 2001.
- Edelstein C., 2007b., *Counseling interculturale: l'identità mista di bambini e adolescenti immigrati e adottati*, in Magma – Rivista elettronica di scienze umane e sociali, vol.5, n.2 (www.analisiqualitativa.com).
- Edelstein C., *L'epistemologia del "Noi" nel modello sistemico pluralista: il riconoscimento dell'Altro come processo circolare, dinamico e riflessivo nei percorsi di aiuto*, *Riflessioni Sistemiche* - N° 8 luglio 2013
- Galimberti U., *Paesaggi dell'anima*, Mondadori, Milano 1996; Id., *Viandanti nell'era della tecnica*, in *Animazione sociale*", febbraio 1996.
- Goffmann E., *Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*, Einaudi, Torino, 2003
- Kossi Komla – Ebri, *All'incrocio dei sentieri, I racconti dell'incontro*, EMI
- Maalouf A, *L'identità*, Tascabili Bompiani, 2007
- Maalouf A., *L'identità è accumulo*, di A. Zaccuri, 31/03/ 2016, <https://www.avvenire.it>
- Manocchi, *Richiedenti asilo e rifugiati politici. Percorsi di ricostruzione identitaria: il caso torinese*, Franco Angeli, Milano 2012.
- Mellina S., *Se l'altro è un immigrato. Aspetti multiculturali della salute e dell'incontro con l'altro*, in "Psicoanalisi e Metodo", N 1 nuova serie. ETS ed.: Pisa.
- Nathan T., Stengers I., *Medici e stregoni*, Boringhieri, 1996
- Tahar Ben Jelloun, *L'estrema solitudine*, Bompiani, Milano 1999.
- Zanini P., *Significati del confine: i limiti naturali, storici, mentali*, Bruno Mondadori, Milano 1997

DALLO STAGE: SAPER FARE E SAPER ESSERE NELLA MEDIAZIONE LINGUISTICA CON I RIFUGIATI

Elena Madalina Topliceanu

Studentessa Campus Ciels e stagista dell'Associazione Psicologo di strada

L'associazione Psicologo di Strada presso la quale sto svolgendo il mio stage universitario collabora con alcune associazioni che si occupano di rifugiati e richiedenti asilo. Capita così che inviino i loro utenti per un supporto psicologico o per una valutazione a integrazione dei ricorsi alle commissioni territoriali.

L'obiettivo dei colloqui di sostegno psicologico è comprendere le problematiche della persona per far sì che sia in grado di integrarsi e di gestire la propria vita in un ambiente completamente diverso da quello originario.

Bisogna infatti ricordare che i richiedenti asilo e i rifugiati hanno esperienze molto forti alle spalle:

- il cammino, a volte anche di anni, per arrivare in Italia. Un tragitto durante il quale hanno dovuto arrangiarsi, facendo lavori pericolosi o umilianti, magari hanno subito violenze e torture nelle carceri libiche. Un viaggio drammatico, pericoloso ed a volte è stato necessario appoggiarsi ad organizzazioni criminali sul territorio;
- la perdita di familiari durante il viaggio oppure l'aver lasciato i propri cari, a volte malati o in situazioni disperate nel Paese d'origine.

Dopo tutto questo si arriva in Italia, un Paese completamente diverso, con diverse tradizioni, modi di vivere, di fare e di essere diversi. Con una lingua diversa e c'è già un muro. Le associazioni aiutano offrendo corsi di lingua per usi nella quotidianità ma quando arrivano a Psicologo di strada la fatica di capirsi è evidente perché si va a cercare di cogliere cosa passa nella loro testa, nell'intimo dei sentimenti. Difficile è far capire il ruolo dello psicologo a persone di cultura africana, di religione islamica o che hanno frequentato solo la scuola coranica. Le parole che si usano sono poi diverse da quelle quotidiane e spesso hanno significati interculturali.

Grazie a Psicologo di Strada ho avuto l'opportunità di sperimentarmi nella mediazione linguistica con alcuni ragazzi africani che parlano inglese, un "loro" inglese, giovani con una "formazione" completamente diversa dalla mia, che hanno alle spalle un'impronta culturale di un altro continente e che si sente in modo fortissimo. Qui sta la bravura del lavoro in tandem tra mediatore e psicologo: si tratta di aprire la mente e cercare di capire al meglio quello che la persona cerca di dire.

Di seguito un esempio di dialogo (M: migrante; P: psicologo)

M: Ho la febbre, sto male!

P: Hai preso qualcosa?

M: Eh ho già chiesto del paracetamolo, l'ho preso ma non mi fa niente.

(segue discussione su uso farmaci, su cosa si aspetta dai farmaci, dove li ha comperati, etc....)

P: Cosa facevi in Nigeria quando avevi la febbre?!

M: Andavo a camminare fuori, vicino al fiume, anche nella pioggia a volte...

P: E stavi meglio dopo?

M: Sì!

P: Fai fatica a dormire? In quale zona del corpo senti la febbre?

R: Sì, mi sveglio spesso, verso le 3 e aspetto che arrivi mattina, qui nel petto e nella testa sento la febbre.

Come abbiamo visto nel breve esempio sopra riportato l'utente non parla della febbre che poi ci viene il raffreddore o da stanchezza. Ci mostra sul suo corpo dove sente la febbre. Infatti per indicare la zona del corpo dove sente questa febbre-sensazione come mediatore linguistico è bene usare la tecnica del rispecchiamento, ovvero traducendo esattamente il termine usato dal soggetto, perché un'interpretazione troppo "distante" dal significato originale potrebbe non esprimere ciò che il soggetto vuole trasmettere e lo psicologo non riuscirebbe più a sua volta a "tradurre" il simbolo usato nel disagio psicologico corrispondente.

Nel caso infatti non è la febbre che intendiamo noi, cioè non è l'aumento della temperatura corporea che si misura con il termometro e si cura con il paracetamolo! L'utente ci sta raccontando davvero di se stesso, usando un linguaggio simbolico, ci narra del suo malessere, del suo disagio esistenziale.

Quindi più che di interpretare e tradurre viene chiesto di fare una mediazione visto che il rischio di fraintendimenti è molto alto, ovvero di stare tra l'utente e il professionista, cercando di rendere il flusso della comunicazione il più agevole e comprensibile per entrambi.

Il mediatore in tutto questo:

- deve stare attento a non fraintendere: se non capisce o non è sicuro di quello che ha sentito lo chiede di nuovo,
- deve avere la pazienza di riproporre lo stesso discorso più volte con parole diverse perché gli stranieri certe parole non le capiscono o il concetto stesso è troppo complesso. Qui è fondamentale la capacità dello psicologo di lavorare con un mediatore, lo

psicologo deve sapere che nella traduzione si possono perdere significati o sfumature culturalmente determinanti per la diagnosi oppure acquisirne altre che portano fuori strada. Il professionista quindi deve collaborare, è un lavoro d'equipe infatti, deve riformulare le frasi quando il mediatore stesso è in difficoltà, deve avere la pazienza di spiegare di nuovo al mediatore ciò che vuole che sia trasmesso e con quali termini.

Ecco un esempio.

Psicologo: "Digli questa frase senza usare aggettivi che abbiano una sfumatura negativa o suggestiva" (la sottolineatura è nostra). Ciò infatti può spingere verso la risposta che vogliamo sentirci dare. Il rischio, usando e traducendo aggettivi è che, dal punto di vista psicologico, assumano significati e valori culturali diversi, nonché clinici legati a "patologie". Ovvero per la clinica e il sostegno psicologico l'aspetto interculturale della traduzione è di fondamentale importanza per non tramettere con la nostra traduzione un significato culturale di patologia rispetto a situazioni che nella cultura del rifugiato sono normali, vita quotidiana.

Il professionista deve dare tempo al mediatore di comprendere e tradurre, ovvero lasciare il tempo perché l'utente termini di parlare e perché il mediatore possa organizzare il discorso. È fondamentale ci sia questa sintonia-scansione del tempo anche perché rimanda all'utente la sicurezza e la certezza che verrà inteso proprio quello che ha detto!

Molto importante è anche la comunicazione non verbale del mediatore che deve stare-collocarsi idealmente a metà, così da poter vedere direttamente le espressioni del professionista e dell'utente ma allo stesso tempo deve rimandare l'immagine di sé come neutra rispetto ai significati, ovvero deve far vedere che non ha interpretato, ma ha cercato di comprendere davvero.

Spesso capita che l'utente dopo una domanda o dopo un discorso chieda al mediatore: "Mi fai un esempio?!" oppure riformula lui stesso la domanda e chiede: "E' questo quello che vuoi sapere?!"; All'inizio, mentre si "ingrana", si chiedono chiarimenti allo psicologo, ma dopo un po' quando si è capito il meccanismo e si cominciano a conoscere la persona, il suo bisogno di assicurarsi di aver ben compreso e di esserlo a sua volta, gli si risponde, rendendo il tutto più fluido possibile.

Ricordiamoci che nel momento in cui un richiedente asilo arriva in associazione parlerà poco l'italiano, sarà diffidente, non saprà dov'è, cosa succederà, e non saprà cosa aspettarsi da noi, oltre ad sentire disagio e malessere. Quindi le prime volte bisbiglia, risponde "yes" o "ok" anche se non comprende il concetto. Se non capisce non chiede spiegazioni, si mangia le parole oppure è un fiume in piena nel raccontare, magari facendo una gran confusione fra i vari ricordi.

Il mediatore deve allora ispirare sicurezza, tranquillità, non deve essere agitato: nei suoi occhi, lo dico seriamente, il rifugiato non deve leggere la disperazione di chi non sa a che santo votarsi.

Il “Mamma mia non ho capito, che dico ora?” si trasformerà in “Could you repeat, please?” oppure si chiederanno chiarimenti al professionista, specificando che il migrante espone le cose in modo confuso. È importante anche questo perché, magari, il rifugiato non sa esprimere ciò che sente, quindi potrebbe non trattarsi di un problema di conoscenza della lingua o di non volontà di rispondere alla domanda.

Se la situazione lo consente consiglio di prendere appunti. Anche solo due parole che riassumano il concetto, perché è vero che in teoria la pratica da utilizzare durante questo tipo di colloquio è l’interpretazione dialogica, ma quando i ragionamenti sono più lunghi e complessi è utile riportarli con delle brevi consecutive. Chi ha studiato interpretazione dialogica con la professoressa Claudia Caburlotto sa benissimo che lei consiglia per ogni evenienza di portare con sé un blocco. Gli appunti poi e le parole specifiche usate sono preziose per lo psicologo, gli servono per meglio capire cosa ha detto “davvero” la persona.

L’ambiente deve essere accogliente e il tono di voce del mediatore deve esprimerlo: “Ciao, John come va oggi?” è molto diverso da “Hai bevuto anche questa settimana?”. Il mediatore, per i “nostri” ragazzi, è l’ancora di salvezza, è una persona che lo capisce e lo aiuta a rapportarsi con gli altri, in questo caso con lo psicologo.

Ci si deve aspettare qualsiasi tipo di risposta: ci possono essere riferimenti a confraternite criminali o armi così come discorsi con considerazioni “filosofiche”.

Due esempi.

P: Cosa deve e può fare John per stare bene? *(A volte è richiesta una traduzione in terza persona, come se l’utente si rivolgesse non a sé ma ad altra persona)*

M: Devo essere sereno, così sono e sto nella luce perché la luce spinge via l’oscurità e così anche i brutti pensieri.

P: Cosa facevi in Nigeria prima di arrivare qui?

M: Facevo l’autista ma poi sono dovuto scappare perché hanno ucciso mio padre e io non sono voluto “andare” con loro.

P: Andare con loro? *(ripetere serve a verificare se si ha ben capito cosa voleva dire)* Vuoi raccontarci di chi stai parlando?

M: Visto che conoscevo bene le strade “quelli” del cultismo mi portarono in una stanza piena di armi e mi chiesero di lavorare con loro, sono loro “quelli” che hanno ucciso

mio padre e io non volevo avere niente a che fare con loro... ma non ci può opporre... così sono scappato. Da allora ho sempre questi brutti pensieri.

P: Che brutti pensieri hai?

M: Come faccio a frenare la mia immaginazione? So che qui ci sono delle regole che bisogna rispettare e io so cosa è il bene e il male... ma sai, costruisco delle cose che esplodono.

P: Sai, sei tu quello che controlla la tua mente e che può fermare questi pensieri. Cosa puoi fare per non avere più questi brutti pensieri?


M: Tenermi impegnato ma non è facile, in Nigeria andavo nei boschi, lungo il fiume a passeggiare ma ora ho sempre in mente questa... che esplode... sai se esplodesse qui ci sarebbe tanta polvere e le persone farebbero fatica a respirare. Pensate che io sia una persona cattiva? Vorrei tanto non pensarci e stare bene.

Ancora. Abbiamo incontrato un ragazzo del Ghana che doveva fare ricorso perché gli è stata rigettata la richiesta d'asilo. Il colloquio si è rivelato particolarmente difficile in quanto il ragazzo parlava inglese, ma un inglese misto al dialetto locale, di conseguenza per ogni domanda che gli facevo dovevo immaginare almeno un'altra domanda (in inglese) di riserva che trasmettesse lo stesso concetto. L'interpretazione dialogica in passiva è stata molto difficile perché c'erano sia termini inglesi, sia ghanesi (penso) quindi sia il mediatore sia il professionista si sono dovuti adattare alla situazione, cioè è stato necessario spezzettare il discorso e fare domande e considerazioni più semplici e dirette possibile. Bisogna, appunto, aspettarsi anche questo e cercare di sbloccare la situazione prontamente, senza far percepire all'utente la difficoltà in cui si si trova.

Per concludere, direi che bisogna concentrarsi sulla persona e impegnarsi nel capirla, mettendo da parte i propri pregiudizi e superando ogni differenza di tipo culturale: davanti abbiamo qualcuno che in quel momento ha solo bisogno di essere aiutato e compreso.

Schede

Sistema di accoglienza per richiedenti asilo in Italia²⁹



Il sistema di accoglienza è stato ridefinito con il Decreto Legislativo n. 142/2015, entrato in vigore il 30 settembre 2015. La regia è affidata a un tavolo di coordinamento insediato presso il Ministero dell'Interno. Il Tavolo ha il compito di individuare i criteri di ripartizione regionale dei posti di accoglienza, d'intesa con la Conferenza unificata tra Governo, Regioni ed Enti locali.

Con il documento di indirizzo programmatico "Roadmap italiana" (settembre 2015) alcuni CPSA sono stati riconvertiti nei cosiddetti "hotspot" dove, in assenza di ogni regolamentazione giuridica, i migranti sbarcati sono suddivisi in richiedenti asilo ammessi al sistema di accoglienza e migranti economici rilasciati sul territorio con un provvedimento di respingimento e l'intimazione a lasciare l'Italia in 7 giorni.

²⁹ Tratto da Fuori campo, Prima pubblicazione marzo 2016, Medici Senza Frontiere, www.msf.it, <http://fuoricampo.medicisenzafrontiere.it/>

Richiedenti asilo e rifugiati: accoglienza, residenza anagrafica e assistenza sanitaria³⁰

	Misure di accoglienza	Rilascio/ rinnovo titolo di soggiorno VS residenza anagrafica	Residenza anagrafica: iscrizione, variazioni	Assistenza sanitaria; iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale
Richiedente asilo	A partire dal momento in cui si manifesta la volontà di chiedere protezione (D. Lgs. n. 142/2015). Il verbale di presentazione della domanda deve essere redatto entro 3 giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di chiedere asilo, prolungati sino a 10 giorni lavorativi in presenza di un elevato numero di domande a causa di arrivi consistenti e ravvicinati	Residenza anagrafica e/o disponibilità di alloggio (contratto di proprietà, locazione, comodato di uso gratuito, dichiarazione di ospitalità) NON previste dalla normativa ma sistematicamente richieste dalle questure	Medesime condizioni previste per i cittadini italiani (art. 6, co. 7, D. Lgs. n. 286/1998, "TU immigrazione"), con il solo presupposto ulteriore della regolarità del soggiorno. Assegnazione di residenza anagrafica fittizia in analogia con i senza fissa dimora anche per abitanti di occupazioni abusive, benché NON presso i siti occupati	Medesimo trattamento previsto per i cittadini italiani (art. 34 "TU immigrazione" e art. 27 D. Lgs. n. 251/2007). Iscrizione al SSN: c/o la ASL del luogo della residenza anagrafica o, in assenza, del luogo del domicilio indicato nel permesso di soggiorno (art. 42, co. 2, DPR n. 394/1999)
Titolare di status di rifugiato	Non previste nella normativa; le linee guida dello SPRAR prevedono almeno 6 mesi di accoglienza dopo la conclusione della procedura di asilo			
Titolare di protezione sussidiaria				
Titolare di permesso di soggiorno per motivi umanitari				
Non in regola con le norme sul soggiorno	=	=	=	Garantite cure urgenti ed essenziali, ancorché continuative attraverso l'attribuzione del codice STP (art. 35 "TU immigrazione")

³⁰ Tratto da Fuori campo, Prima pubblicazione marzo 2016, Medici Senza Frontiere, www.msf.it, <http://fuoricampo.medicisenzafriere.it/>

GLOSSARIO³¹

C.A.S.

(Centri di accoglienza straordinaria)

Introdotti nel 2014 per fronteggiare il crescente afflusso dei migranti che presentano richiesta di asilo nel nostro Paese. Tali strutture sono attivate dalle Prefetture, in convenzione con cooperative, associazioni e strutture alberghiere, solo in numero esiguo in possesso di esperienze pregresse nel campo della protezione e dell'accoglienza di rifugiati. Il livello dei servizi garantito in queste strutture di prima e seconda accoglienza – di fatto parallele alla rete SPRAR – è il medesimo dei centri di prima accoglienza, cioè meramente essenziale.

Centri di prima accoglienza

(ex C.A.R.A. – Centri di accoglienza per richiedenti asilo e C.D.A. – Centri di accoglienza)
Ridefiniti nel D.Lgs. n. 142/2015. All'interno dei centri – strutture aperte – viene compiuto l'iter di identificazione e avviata la procedura di asilo. Col documento programmatico "*Roadmap italiana*" si annuncia la creazione di centri di prima accoglienza su base regionale, i cosiddetti "*Regional hubs*".

La permanenza nei centri non dovrebbe superare i 30 giorni, ma a causa della cronica mancanza di posti nelle strutture di seconda accoglienza, può prolungarsi fino a 12 mesi e oltre.

Codice S.T.P.

(Straniero Temporaneamente Presente)

Codice attraverso il quale lo straniero presente sul territorio irregolarmente può ricevere cure urgenti, essenziali e continuative, di primo livello e non solo, da parte del Servizio Sanitario Nazionale. L'implementazione di tale normativa introdotta nel 1998 con il "T.U. sull'immigrazione" risulta ancora largamente carente e disomogenea sul territorio nazionale.

Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale

Organismi insediati presso le Prefetture, preposti all'esame delle domande di protezione internazionale.

Sono composte da: un funzionario di carriera prefettizia, con la carica di presidente; un funzionario della Polizia di Stato; un rappresentante dell'ente territoriale designato dalla

³¹ Tratto da Fuori campo, Prima pubblicazione marzo 2016, Medici Senza Frontiere, www.msf.it
<http://fuoricampo.medicisenzafriere.it/>

Conferenza Stato – città e autonomie locali; un rappresentante dell'UNHCR. Il D. Lgs. n. 142/2015 ha sancito la possibilità che le audizioni con i richiedenti asilo si svolgano alla presenza di un solo membro della Commissione (pratica già sistematicamente in uso da anni). Attualmente sul territorio nazionale sono operative 20 Commissioni e ulteriori sezioni distaccate.

C.P.S.A.

(Centri di primo soccorso e assistenza)

Hanno le funzioni di prima assistenza dei migranti arrivati in Italia – per lo più via mare – la loro fotosegnalazione e lo smistamento ai centri di prima accoglienza. Il termine massimo di permanenza di 72 ore viene spesso oltrepassato per la carenza di posti nelle altre strutture di accoglienza.

Richiedenti asilo

Coloro che si trovano al di fuori dei confini del proprio paese e presentano, in un altro Stato, domanda per l'ottenimento dello status di rifugiato. Il richiedente rimane tale fino alla decisione in merito alla domanda presentata.

Rifugiati

(titolari di status di rifugiato)

In base all'art. 1 della Convenzione di Ginevra, coloro che, temendo a ragione di essere perseguitati per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le proprie opinioni politiche, si trovano fuori del paese di cui sono cittadini e non possono, o non vogliono, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di tale paese.

S.P.R.A.R.

(Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati)

Primo sistema pubblico di seconda accoglienza per titolari e richiedenti protezione internazionale. Costituito da progetti diffusi sul territorio nazionale con capofila gli enti locali che accedono volontariamente al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo gestito dal Ministero dell'Interno e previsto nella legge finanziaria dello Stato.

Titolari di protezione sussidiaria

Cittadini di un paese terzo che non possiedono i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornassero

nel paese di origine, correrebbero un rischio effettivo di subire un grave danno (condanna a morte, tortura, minaccia alla vita in caso di conflitto interno o internazionale).

Titolari di protezione umanitaria

Cittadini di un paese terzo che non possiedono i requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale, ma nei cui confronti sussistono seri motivi, di carattere umanitario (es.: gravi motivi di salute) o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, tali da consentire loro il soggiorno sul territorio nazionale.

La procedura per il riconoscimento della protezione internazionale- Melting Pot Europa³²

Scheda aggiornata a gennaio 2016

Chi può presentare la domanda di riconoscimento di protezione internazionale

Può fare domanda lo straniero che intenda chiedere protezione dallo Stato italiano perché fugge da persecuzioni, torture o dalla guerra, anche se ha fatto ingresso in Italia in modo irregolare ed è privo di documenti.

Il richiedente dovrà motivare nella domanda le circostanze di persecuzione o danno grave che ne hanno motivato la fuga.

Gli agenti di questa **persecuzione o danno grave** possono essere lo Stato, partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte del suo territorio o soggetti non statuali qualora lo Stato, o chi lo controlla, non vogliono fornire protezione alla vittima di persecuzione o danno grave.

Termini per la presentazione della domanda

Non ci sono termini di tempo per la presentazione della domanda. La domanda può essere presentata anche dopo gli otto giorni cui sembra fare riferimento la procedura.

Dove presentare la domanda di protezione internazionale

La domanda deve essere presentata presso la Polizia di frontiera o la Questura, che non necessariamente deve essere quella di frontiera, ma può essere quella nella quale il richiedente intende avere domicilio.

La Questura rilascia un documento che certifica la richiesta e la data dell'appuntamento per la verbalizzazione.

³² Scheda pratica a cura di Melting Pot Europa- <http://www.meltingpot.org/La-procedura-per-il-riconoscimento-della-protezione.html>

La domanda sarà verbalizzata dai funzionari di polizia utilizzando un modello, detto C3, che contiene molte informazioni di carattere anagrafico e poche domande sulle cause che hanno spinto il richiedente ad allontanarsi dal proprio paese e chiedere protezione.

È consigliabile quindi, al momento della richiesta di asilo, consegnare agli atti una memoria scritta, nella propria lingua e/o con una traduzione. Per la redazione di questa memoria può essere utile rivolgersi ad un Comune o associazione che si occupi di tutela del diritto di asilo per ricevere un aiuto.

Devono essere presentati documenti che comprovino quanto dichiarato, se disponibili (articoli di giornale, foto, documenti ufficiali quali denunce o referti medici, ecc.).

La mancanza di prove non deve essere motivo di esclusione dall'accesso alla procedura.

La domanda non può essere respinta dalla Questura

Se lo straniero è in possesso di passaporto dovrà consegnarlo alla Polizia, con quattro foto, il domicilio eletto (dovrà consegnare quindi la dichiarazione di ospitalità e relativi documenti, contratto d'affitto o rogito e documento d'identità dell'ospitante) e sarà sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.

In caso il richiedente non posseda il passaporto poiché era pericoloso per lui rivolgersi al proprio governo, situazione non insolita tra i richiedenti asilo, può essere utile produrre al momento della domanda un certificato anagrafico, la carta d'identità del proprio paese, che, se ai sensi della legge non possono sostituire il passaporto, possono costituire documenti anagrafici utili per accertare l'identità.

Al momento della domanda è consigliabile fare richiesta di essere ascoltati personalmente dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale competente. Il richiedente ha l'obbligo, se convocato, di presentarsi in Commissione.

Al momento della domanda il richiedente eleggerà un domicilio presso il quale saranno inviate tutte le comunicazioni o gli appuntamenti, pertanto è utile che sia aggiornato o che chi vi abita trasmetta tempestivamente le comunicazioni.

Nei giorni immediatamente successivi alla domanda la Questura dovrebbe rilasciare un **attestato nominativo**, in attesa del **permesso di soggiorno per richiesta asilo**, che dovrebbe essere rilasciato entro 30 giorni.

Il rilascio del permesso per richiesta asilo avviene qualora la Questura, dopo avere effettuato accertamenti, abbia verificato che l'Italia è il paese competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale e che non sussistono gli estremi per un trattenimento nei CIE o per l'accoglienza nei CARA. Il Prefetto stabilisce un luogo di residenza o un'area geografica dove i richiedenti possono muoversi.

Documentazione aggiuntiva

È comunque possibile, in ogni fase che precede l'audizione e in linea teorica anche dopo l'audizione prima che sia stata presa la decisione, presentare memoria integrativa, o prove

di quanto raccontato, delle quali si sia entrati in possesso dopo la prima verbalizzazione. Nel caso di persone vittime di tortura un'importante documentazione che può essere fornita è quella medica, che dia un riscontro ed un resoconto delle violenze subite, meglio se realizzata da personale medico specializzato, secondo la traccia fornita dal Protocollo di Istanbul, finalmente tradotto anche in lingua italiana.

Un consiglio importante: Conservare sempre copia di tutti i documenti che si depositano presso Questura, Prefettura e Commissione e i verbali rilasciati da queste autorità.

Chi non può ottenere protezione

Non può essere riconosciuto rifugiato o beneficiario di protezione sussidiaria chi rientra nelle seguenti categorie:

- chi abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità;
- chi abbia commesso un crimine grave di diritto comune al di fuori del paese di accoglimento e prima di esservi ammesso in qualità di rifugiato;
- chi si sia reso colpevole di azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

La precedente normativa precludeva l'accesso alla procedura a chi era stato condannato per i reati previsti dall'articolo 380, comma 1 e 2 del Codice di Procedura Penale. La suddetta causa ostativa non è più in vigore.

La valutazione sulla inammissibilità alla procedura rispetto ai reati e crimini gravi non può essere effettuata dalla Questura che riceve la domanda ma deve essere effettuata dalla Commissione territoriale competente.

Se lo straniero è considerato un pericolo per la sicurezza e l'ordine dello Stato la sua domanda non sarà riconosciuta, ma dovrà comunque essere esaminata.

Se lo straniero è già stato riconosciuto rifugiato in un altro paese firmatario della convenzione di Ginevra o ha reiterato la medesima domanda dopo aver ottenuto un diniego, la domanda sarà dichiarata inammissibile dalla Commissione territoriale competente ma deve comunque essere ricevuta dalla Questura. La domanda può essere, inoltre, rigettata per **manifesta infondatezza** quando risulta la palese insussistenza dei presupposti previsti dal decreto sulle qualifiche, o quando risulta che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.

Scompare, di fatto, la discrezionalità in precedenza in capo alle Questura, sulla ricevibilità della domanda.

Chi decide della domanda?

L'autorità competente alla decisione in merito alla domanda di protezione internazionale è la **Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale**.

Le Commissioni attualmente sono dieci, portate a venti con il Decreto Legge n. 119 del 22 agosto 2014.

Con decreto ministeriale del 10 novembre 2014 sono state istituite, sino al 31 dicembre 2015, alcune sezioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, composte dai membri supplenti delle Commissioni stesse, per fare fronte all'eccezionale incremento delle domande di asilo.

La Commissione competente è quella del luogo nel quale la domanda è stata presentata, salvo il caso in cui sia disposto il trattenimento o l'accoglienza nei CARA, per il quale è competente la Commissione nella quale si trova il centro.

Quali sono gli esiti possibili dell'audizione presso la Commissione Territoriale?

La Commissione Territoriale può riconoscere **una forma di protezione internazionale, asilo politico o protezione sussidiaria**, non riconoscere alcuna forma di protezione, rigettare la domanda per manifesta infondatezza, valutare la domanda inammissibile (qualora sia già stata esaminata da altro paese europeo), oppure, per motivi non riconducibili alla sicurezza della persona ma per gravi motivi umanitari, può chiedere alla Questura il rilascio di un permesso per protezione umanitaria (si noti che sono differenti dai ps per motivi umanitari rilasciati fino al gennaio 2008, parificati alla protezione sussidiaria).

La normativa è molto precisa circa la definizione di:

- **atti di persecuzione e motivi di persecuzione** che, se riconosciuti, consentiranno al richiedente di avere riconosciuto lo **status di rifugiato**; oppure di
- **danno grave**, che se riconosciuto, consente al richiedente di avere riconosciuta la **protezione sussidiaria**.

Entrambe le forme di protezione, a differenza di quanto accadeva con le precedenti disposizioni, sono degli status, quindi la revoca degli status può essere disposta solo dopo accertamento della situazione individuale e con una procedura specifica.

Lo status di rifugiato

Lo status di rifugiato è riconosciuto in presenza di atti di persecuzione per determinati motivi:

A. Atti di persecuzione

Ai fini della valutazione del riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti di persecuzione come stabilito dalla Convenzione di Ginevra, devono alternativamente:

a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa;

b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona una violazione grave dei diritti umani fondamentali;

Gli atti di persecuzione possono, tra l'altro, assumere la forma di:

a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;

b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;

c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;

d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;

e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti considerati crimini di guerra o contro l'umanità;

f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

B. Motivi di persecuzione

1. Al fine del riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti di persecuzione devono essere riconducibili ai motivi di:

a) "razza";

b) "religione";

c) "nazionalità";

d) "particolare gruppo sociale";

e) "opinione politica".

Nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato, è irrilevante che il richiedente posseda effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purché una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall'autore delle persecuzioni.

Il riconoscimento dello **status di rifugiato** consente:

- il rilascio di un **permesso di soggiorno** per asilo politico della durata di 5 anni;
- il rilascio del **titolo di viaggio per rifugiati** per potersi recare all'estero;
- il rilascio del **tesserino di rifugiato** che consente ulteriori rinnovi e pratiche;
- di fare richiesta di **cittadinanza** per naturalizzazione dopo soli **5 anni**;
- di ricongiungere la propria famiglia, o effettuare una coesione, in base ai requisiti previsti dalla legge (art.29 bis D.lgs. 286/98), ma senza dimostrare alloggio e reddito, e con facilitazioni per quanto riguarda i documenti attestanti il legame familiare;

- accesso all'occupazione;
- accesso all'istruzione;
- assistenza sanitaria e sociale (invalidità civile, assegno di accompagnamento, assegno di maternità) a parità coi cittadini italiani.

La protezione sussidiaria

La protezione sussidiaria è riconosciuta in presenza di danno grave ai danni della persona. Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi:

- a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
- b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
- c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Il riconoscimento della **protezione sussidiaria** consente:

- il rilascio di un **permesso di soggiorno** per protezione sussidiaria della durata di 5 anni;
- il rilascio del **titolo di viaggio** per potersi recare all'estero, quando sussistono fondati ragioni che non consentono al titolare di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alla Rappresentanza diplomatica o consolare del Paese d'origine;
- di ricongiungere la propria famiglia, o effettuare una coesione, in base ai requisiti previsti dalla legge (art.29 bis D.lgs. 286/98), ma senza dimostrare alloggio e reddito, e con facilitazioni per quanto riguarda i documenti attestanti il legame familiare;
- accesso all'occupazione;
- accesso all'istruzione;
- assistenza sanitaria e sociale (invalidità civile, assegno di accompagnamento, assegno di maternità) a parità coi cittadini italiani.

Cosa accade dopo la presentazione della domanda?

1. Accoglienza nei CARA

In seguito alla presentazione della domanda di asilo la Questura ha facoltà di decidere in merito all'accoglienza o al trattenimento del richiedente.

Il trattenimento nei Centri di identificazione e la procedura semplificata non sono più previsti dall'ordinamento che ora parla di accoglienza nei **CARA**, che è disposta:

- per verificare o determinare la sua nazionalità o identità qualora egli non sia in possesso dei documenti di viaggio o di identità, oppure abbia, al suo arrivo nello Stato, presentato documenti risultati falsi.

L'"accoglienza" è limitata al tempo necessario per compiere gli accertamenti e comunque non può superare i 20 giorni;

- quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo. L'accoglienza è disposta per il tempo necessario all'esame della domanda e comunque per un tempo non superiore a 35 giorni;
- quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare.

L'accoglienza è disposta per il tempo necessario all'esame della domanda e comunque per un tempo non superiore a 35 giorni.

Nel caso in cui il richiedente sia accolto in un CARA gli sarà rilasciato non il permesso di soggiorno ma un attestato nominativo.

Allo scadere del periodo di accoglienza al richiedente è rilasciato un permesso per richiesta asilo della durata di tre mesi.

2. Trattenimento nei CIE

Il richiedente sarà invece trattenuto nei CIE se:

- è destinatario di un provvedimento di espulsione o di respingimento;
- ha commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità;
- ha commesso un crimine grave di diritto comune fuori del paese ospitante prima di essere ammesse come rifugiati;
- si è reso colpevole di atti contrari agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite;
- è stato condannato in Italia per uno dei delitti indicati dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, ovvero per reati inerenti agli stupefacenti, alla libertà sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati, o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite.

Nel caso in cui il richiedente sia inviato a un CIE gli sarà rilasciato non il permesso di soggiorno ma un attestato nominativo. La normativa non fa riferimento a limiti per il trattenimento.

Qualora il trattenimento non venga disposto il richiedente, dopo le verifiche in merito allo Stato competente per l'esame della domanda ai sensi del Regolamento del Consiglio 343/2003 effettuate con il confronto delle impronte digitali attraverso il sistema EURODAC, riceve un attestato nominativo e poi il permesso di soggiorno per richiesta di asilo della durata di tre mesi e rinnovabile fino al termine della procedura. Con questo permesso si può chiedere l'attribuzione del codice fiscale e si deve effettuare l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale. Il richiedente ha diritto alle prestazioni sanitarie in esenzione alla compartecipazione alla spesa.

Non può svolgere attività lavorativa.

Dopo due mesi dal rilascio del primo permesso, se la procedura non si è ancora conclusa deve essere rilasciato un permesso della durata di sei mesi che consente di svolgere attività lavorativa. Tale permesso di soggiorno riporta la dicitura "attività lavorativa".

Il richiedente potrà circolare nel luogo stabilito dal Prefetto.

3. Servizio di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati

Alle persone che non rientrano nei casi di accoglienza nei CARA o di trattenimento dovrebbe essere garantita l'accoglienza nel Sistema di Protezione. Infatti, il Decreto n. 140 del 30 maggio 2005 obbliga i paesi all'accoglienza dei richiedenti che si siano recati in Questura per la presentazione della domanda entro 8 giorni dall'ingresso. Il richiedente asilo deve fare richiesta di accoglienza al momento della presentazione della domanda, dichiarando di non essere in possesso di mezzi di sostentamento propri.

Per chi abbia diritto all'accoglienza nello SPRAR ma non sia accolto nel sistema di protezione è possibile chiedere un contributo economico dallo Stato, facendo richiesta scritta all'Ufficio Stranieri della Questura che la inoltra alla Prefettura della provincia in cui vive.

"Casi Dublino"

Qualora il richiedente rientri nei casi previsti dal Regolamento 343/2003 gli sarà rilasciato un permesso 'Convenzione Dublino', della durata di un mese, rinnovabile fino a che la procedura di accertamento e l'eventuale trasferimento non saranno completati.

Audizione del richiedente

L'audizione non è obbligatoria, ma il richiedente ha l'obbligo di presentarsi se convocato. La Commissione territoriale può decidere anche senza intervistare la persona, qualora ritenga di avere elementi sufficienti per concedere la protezione internazionale.

La Commissione comunica alla Questura la data dell'audizione e questa poi provvederà a comunicarla al richiedente presso il domicilio indicato sul permesso di soggiorno o presso il centro dove è trattenuto/accolto.

È importante, e obbligatorio, aggiornare il domicilio al momento del rinnovo del permesso.

Qualora il richiedente non si presenti senza aver richiesto il rinvio la domanda sarà esaminata in base alla documentazione inviata.

Quali sono i tempi ed i modi per l'esame della domanda?

L'esame della domanda tramite convocazione del richiedente dovrebbe avvenire entro 30 giorni dalla richiesta e la decisione dovrebbe essere presa nei tre giorni successivi. Nel caso in cui la domanda risulti palesemente fondata, o nel caso in cui la domanda sia presentata da una persona che rientra tra le categorie vulnerabili, o da un richiedente trattenuto, la domanda è esaminata in via prioritaria.

Riesame

In caso di esito negativo è possibile presentare istanza di riesame.

La richiesta si può fare solo nel caso in cui ricorrano elementi nuovi o documenti prima non reperibili.

Sebbene la normativa lo preveda esplicitamente solo per chi sia trattenuto è possibile comunque inviare richiesta di riesame alla Commissione che ha esaminato la domanda, qualora si ritenga che elementi importanti non siano stati esaminati o siano sopraggiunti in seguito. **E' necessario comunque fare ricorso per poter permanere in Italia.**

Ricorso

Il ricorso si presenta presso il Tribunale ordinario. Il Tribunale competente è quello che ha sede nel capoluogo del distretto della Corte d'appello in cui ha sede la Commissione Territoriale.

Il ricorso sospende l'espulsione, ma le recenti modifiche normative prevedono numerose eccezioni:

- chi ha avuto il diniego in seguito all'audizione alla quale non si era presentato;
- il richiedente la cui domanda è stata rigettata per manifesta infondatezza;
- chi è stato inviato ai CARA perché irregolarmente presente o ai CIE.

Il ricorrente può chiedere al Tribunale, contestualmente al deposito del ricorso, la sospensione del provvedimento per gravi e fondati motivi.

I termini per il ricorso previsti dalla legge sono **30 giorni**. In seguito al ricorso la legge dispone che sia rilasciato un **permesso di soggiorno per richiesta asilo**.

Per i richiedenti trattenuti in CIE o nei CARA i tempi per il ricorso sono fissati in 15 giorni.

Il ricorrente ha diritti, se sussistono i requisiti di reddito, al gratuito patrocinio a spese dello stato. Il reddito può essere autocertificato, senza ricorrere alla documentazione che di norma deve essere richiesta all'ambasciata del paese di origine.

Il ricorso può essere fatto anche in caso di provvedimento di revoca o cessazione dello status.

Contributo di prima assistenza

In caso di indisponibilità di posti in accoglienza sarà erogato, su richiesta, un contributo economico con importo stabilito dal Ministero dell'Interno.

Lavoro

Il richiedente asilo può lavorare decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda di protezione. Al secondo rinnovo ha diritto a un permesso di soggiorno per 6 mesi che rechi la dicitura esplicita che si tratta di permesso che consente l'attività lavorativa. Non è comunque convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Il rifugiato e il beneficiario di protezione umanitaria possono lavorare, possono iscriversi alle liste di collocamento e fare corsi di formazione. Nel caso della stipula di un contratto di lavoro non devono stipulare il contratto di soggiorno, come esplicitato dalla nota ministeriale del 25 ottobre 2005 di chiarimento alle competenze dello Sportello Unico.

Sanità

Il richiedente asilo in possesso di permesso di soggiorno e di codice fiscale ha l'obbligo di iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale, che gli dà diritto, quindi, al medico di base e alle prestazioni specialistiche, senza compartecipazione alla spesa, cioè in esenzione del ticket. Il rifugiato e il beneficiario di protezione sussidiaria hanno l'obbligo all'iscrizione al Servizio Sanitario e beneficiano delle prestazioni in compartecipazione della spesa.

Revoca e cessazione dello status

La decisione in merito alle procedure di revoca e cessazione degli status è attribuita alla Commissione nazionale con sede a Roma.

La **cessazione dello status di rifugiato** può essere disposta se lo straniero:

- si sia volontariamente avvalso di nuovo della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza;
- avendo perso la cittadinanza, l'abbia volontariamente riacquisita;
- abbia acquistato la cittadinanza italiana ovvero altra cittadinanza e goda della protezione del Paese di cui ha acquistato la cittadinanza;
- si sia volontariamente ristabilito nel Paese che ha lasciato o in cui non ha fatto ritorno per timore di essere perseguitato;
- non possa più rinunciare alla protezione del Paese di cui ha la cittadinanza, perchè sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato;
- se trattasi di un apolide, sia in grado di tornare nel Paese nel quale aveva la dimora abituale, perchè sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato.

Negli ultimi due casi, il cambiamento delle circostanze deve avere una natura non temporanea e tale da eliminare il fondato timore di persecuzioni e non devono sussistere gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine.

La **revoca dello status di rifugiato** può essere disposta, su base individuale, qualora, successivamente al riconoscimento dello status di rifugiato, è accertato che:

- sussistono le condizioni per il diniego dello status sulla base dei presupposti o sulla base della pericolosità per la sicurezza dello Stato;
- il riconoscimento dello status di rifugiato è stato determinato, in modo esclusivo, da fatti presentati in modo erroneo o dalla loro omissione, o dal ricorso ad una falsa documentazione dei medesimi fatti.

La **cessazione dello status di protezione sussidiaria** può essere disposta se le circostanze che hanno indotto al riconoscimento sono venute meno o sono mutate in misura tale che la protezione non è più necessaria.

Le mutate circostanze devono avere natura così significativa e non temporanea che la persona ammessa al beneficio della protezione sussidiaria non sia più esposta al rischio effettivo di danno grave di cui all'articolo 14 e non devono sussistere gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine.

La **revoca dello status di protezione sussidiaria** può essere disposta se, successivamente al riconoscimento dello status, è accertato che:

- sussistono le cause di esclusione ostative all'accesso alla procedura;
- il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria è stato determinato, in modo esclusivo, da fatti presentati in modo erroneo o dalla loro omissione, o dal ricorso ad una falsa documentazione dei medesimi fatti.

In tutti questi casi l'interessato deve essere informato della procedura in corso e deve avere la possibilità di essere ascoltato in un colloquio personale.

OPUSCOLO INFORMATIVO PER IL RICHIEDENTE LO STATUS DI RIFUGIATO

1. In quali casi posso chiedere il riconoscimento dello status di rifugiato?

L'Italia, con la legge 30 luglio 2002 n. 189, si è data una nuova normativa in materia di immigrazione ed asilo.

In particolare, per quanto riguarda l'asilo, l'art. 32 di questa legge, ed il relativo regolamento di attuazione (D.P.R. 16/9/2004 n. 303), hanno stabilito una nuova procedura per l'esame delle domande presentate da stranieri che chiedano il riconoscimento dello status di rifugiato sulla base della Convenzione di Ginevra.

È bene che tu sappia, innanzitutto, che, secondo la Convenzione di Ginevra, puoi chiedere il riconoscimento dello status di rifugiato soltanto se nel tuo Paese hai subito persecuzioni dirette e personali per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le tue opinioni politiche, ovvero anche se hai un ragionevole e fondato timore di subire tali persecuzioni nel caso tu vi faccia ritorno.

Infatti, l'art. 1 della Convenzione di Ginevra espressamente stabilisce che il titolo di rifugiato si applicherà a chi " *temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue*

opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo una cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra ”

Se ritieni di essere in questa condizione, qui di seguito troverai le risposte alle domande più dirette e naturali che ti sarai posto su come fare per ottenere asilo in Italia. Leggile con attenzione e segui le indicazioni che troverai, esse ti aiuteranno a risparmiare tempo e a non incorrere in errori o contrattempi che potrebbero compromettere il buon esito della tua richiesta di asilo.

Tuttavia, prima di deciderti a presentare domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, è bene che tu tenga presente anche che non puoi presentare domanda in Italia, se:

- sei già stato riconosciuto rifugiato in un altro Stato;
- provieni da uno Stato, diverso da quello tuo di appartenenza, che abbia aderito alla Convenzione di Ginevra, e nel quale tu, per raggiungere l'Italia, abbia soggiornato per un periodo di tempo, indipendentemente dalla circostanza se tu, in quello Stato, abbia o meno richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato. Ovviamente, nel computo di questo tempo, non si tiene conto del semplice transito;
- hai già subito in Italia condanne per avere commesso un delitto contro la personalità o la sicurezza dello Stato, ovvero un delitto contro l'incolumità pubblica, ovvero il delitto di riduzione in schiavitù, o quello di furto, rapina, o il delitto di devastazione e saccheggio, ovvero un delitto connesso alla fabbricazione, introduzione, messa in vendita e traffico illegale di armi, di esplosivi o di sostanze stupefacenti, ovvero alla loro detenzione. Così come non potrai chiedere asilo se sei stato condannato per il delitto di associazione mafiosa ovvero di appartenenza ad organizzazioni terroristiche, ovvero se hai commesso altri delitti per finalità di terrorismo

La questura, infatti, una volta accertato che tu ti trovi in una di queste condizioni di impedimento, dichiarerà irricevibile la tua domanda.

2. Dove e a chi devo presentare la domanda ?

La richiesta di riconoscimento dello status va presentata subito, appena giunti in Italia, presso il posto di polizia di frontiera del luogo dove si sbarca o si giunge. Se nel luogo dove hai fatto ingresso in Italia non è presente un posto di polizia di frontiera, ti dovrai rivolgere alla Questura competente per territorio. In ogni caso, appena giunto in Italia, rivolgiti al più vicino posto di polizia, lì ti sapranno dare tutte le informazioni necessarie.

Nel redigere la richiesta su appositi moduli che ti verranno forniti dalla polizia, dovrai dichiarare i motivi per cui chiedi lo status di rifugiato, producendo, eventualmente, tutta

la documentazione che ritieni utile a suffragare la tua richiesta. Non ti preoccupare se ancora non conosci bene, o non conosci affatto, l'italiano, perché nel compiere le operazioni necessarie alla formalizzazione della domanda, avrai l'assistenza di un interprete, e la dichiarazione in cui esporrai i motivi per cui hai dovuto lasciare il tuo Paese potrai redigerla nella tua lingua.

La Questura ti rilascerà copia della richiesta e della documentazione che eventualmente hai prodotto.

3. Cosa succede dopo che ho presentato la domanda?

Se sei giunto in Italia avendo eluso – o tentando di eludere – i controlli di frontiera o, comunque, se ti trovi in Italia in condizioni di soggiorno irregolare, ovvero se in precedenza sei già stato destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento, verrai trattenuto in un Centro di permanenza temporanea ed assistenza.

Se, invece, sei giunto in Italia senza documenti di identità o altri documenti o atti in grado di dimostrare la tua nazionalità e le tue generalità, ovvero se la tua richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato si basa su elementi che non sei in grado di rendere immediatamente disponibili alle autorità italiane e che necessitano di verifica, l'autorità di polizia alla quale avrai presentato la richiesta, potrà disporre affinché tu venga ospitato in un centro di identificazione.

Il provvedimento con il quale ti verrà comunicato che sarai ospitato nel centro di identificazione, ti indicherà anche il periodo massimo di permanenza nel centro che, in ogni caso, non potrà essere superiore a venti giorni.

Qualora entro tale termine la tua richiesta non sia stata ancora decisa dalla Commissione Territoriale competente, verrai rilasciato dal centro dove sei ospitato e ti verrà consegnato un permesso di soggiorno valido per tre mesi e rinnovabile fino alla definizione della procedura.

Durante la tua permanenza al centro di identificazione, avrai un orario in cui potrai ricevere visite da parte di familiari o anche da parte del tuo avvocato, ovvero da parte dell'ACNUR o di altri organismi od enti di tutela dei rifugiati autorizzati dal Ministero dell'Interno.

Poiché il centro di identificazione non è una struttura costringitiva, durante il periodo di soggiorno avrai la possibilità, dandone preventiva comunicazione alla direzione del centro per consentire una ordinata gestione dello stesso, di uscire in uno spazio orario compreso fra le otto e le venti. Qualora - per motivi personali, di salute o di famiglia ovvero attinenti all'esame della domanda e, comunque, compatibilmente con i tempi della procedura - necessiti di un periodo più lungo di allontanamento dal centro, dovrai chiedere l'autorizzazione al funzionario preposto al centro.

Ricordati, però, che se sei stato ospitato al centro per verificare o determinare la tua nazionalità o la tua esatta identità, ovvero se sei stato fermato per avere eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o, comunque, perché sei stato trovato in condizioni di soggiorno irregolare, allora ogni tua uscita dal centro dovrà essere autorizzata dal funzionario preposto al centro.

È bene, comunque, che tu tenga presente che, per una ben precisa disposizione di legge, l'allontanamento non autorizzato dal centro dove sei stato ospitato, equivale ad una rinuncia da parte tua alla domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato.

Ricordati, che in qualunque momento della procedura per l'esame della tua richiesta di riconoscimento, hai la possibilità di contattare l'A.C.N.U.R., presso la loro sede di Roma, Via Caroncini 19, tel. 06 802121

Durante la tua permanenza al centro ti verranno garantite le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali.

Qualora, invece, tu sia giunto in Italia munito di documenti che l'autorità di polizia reputa validi ai fini della tua identificazione e non siano necessari ulteriori accertamenti, l'autorità di polizia ti rilascerà un permesso di soggiorno valido per tre mesi e rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento.

È importante che tu abbia cura di provvedere sempre al rinnovo del permesso di soggiorno, perché questo consentirà di convocarti per l'audizione presso la Commissione Territoriale, altrimenti la tua domanda potrà essere decisa dalla Commissione anche senza la tua audizione.

Ti informiamo che se non sei inviato in un centro e non hai la possibilità di mantenerti o di avere ospitalità nel nostro Paese, puoi chiedere tramite l'Ufficio di Polizia alla Prefettura di ricevere un aiuto in denaro pari ad euro 790,20. Questo contributo sarà a breve sostituito dalla possibilità di essere ospitato presso strutture di accoglienza che ti daranno ospitalità per tutto il periodo di esame della tua domanda di asilo.

4. A chi posso rivolgermi per aiuto o assistenza per la mia richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato?

In Italia esistono numerose organizzazioni ed enti, sia di ispirazione religiosa che laiche, le quali si occupano della tutela e dell'assistenza dei rifugiati. In fondo a questo opuscolo troverai i recapiti delle principali di tali organizzazioni a livello nazionale.

Sappi, comunque, che puoi trovare rappresentanti di queste associazioni od enti già all'interno del centro in cui sarai ospitato, infatti, è ad essi consentito l'ingresso nei predetti centri.

Sappi, inoltre, che la legge prevede anche la possibilità che all'interno del centro tu possa trovare rappresentanti dello speciale servizio centrale di informazione che il Ministero

dell'Interno, in collaborazione con l'ACNUR e gli enti locali, ha istituito per la protezione del rifugiato, del richiedente asilo e dello straniero con permesso umanitario. Ad essi potrai rivolgerti per poter usufruire di corsi di insegnamento della lingua italiana, nonché per assistenza legale e per ogni altra utile informazione, comprese quelle che riguardano programmi di rimpatrio volontario. In ogni caso il numero telefonico del Servizio Centrale è 06 – 69768201.

5. Chi deciderà sulla mia domanda?

L'organo che deciderà sulla tua domanda di riconoscimento dello status di rifugiato è la **Commissione Territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato**, competente per territorio, alla quale la Questura dove hai presentato domanda avrà provveduto a trasmettere, insieme alla domanda, tutta la documentazione da te eventualmente prodotta. In Italia, infatti, vi sono sette Commissioni territoriali (Gorizia, Milano, Roma, Foggia, Siracusa, Crotone, Trapani) che sono competenti ad esaminare le richieste di riconoscimento dello status di rifugiato presentate nella circoscrizione territoriale che la legge attribuisce a ciascuna di esse.

La comunicazione con la data della convocazione presso la Commissione, ti sarà effettuata dalla Questura all'indirizzo che tu avrai comunicato all'atto della domanda. Per questo è importante che tu abbia sempre cura di comunicare alla Questura ogni tuo cambio di domicilio.

Ovviamente, se sei ospitato presso un centro di identificazione, la convocazione ti verrà comunicata al centro

Puoi chiedere un rinvio dell'audizione per motivi di salute adeguatamente certificati, ovvero per altri gravi e fondati motivi.

Ricordati che se non ti presenti alla convocazione, ed il tuo permesso di soggiorno è scaduto e non hai avuto cura di rinnovarlo, la Commissione potrà decidere sulla tua domanda anche senza la tua personale audizione, limitandosi all'esame della documentazione disponibile.

In ogni caso, ti consigliamo di recarti all'audizione, è un momento fondamentale della procedura e, soprattutto, è una opportunità, per te, di esporre personalmente e con la necessaria calma la tua storia ed i tuoi timori di persecuzione. Le dichiarazioni che farai ed i dati che fornirai nel corso dell'audizione saranno coperte da assoluta riservatezza.

Ti ricordiamo, inoltre, che hai la facoltà di farti assistere da un avvocato

La Commissione adotterà la decisione sulla tua domanda entro tre giorni dall'audizione.

6. Cosa posso fare se la mia domanda è stata respinta?

Se la tua richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato è stata respinta, e se non hai un permesso di soggiorno che ti autorizzi a restare in Italia per altro motivo (ad es. per lavoro o studio), la polizia ti accompagnerà alla frontiera e dovrai lasciare il territorio nazionale.

Tuttavia, avverso la decisione negativa adottata dalla Commissione Territoriale, puoi presentare, entro 15 giorni, **ricorso al Tribunale** ordinario competente per territorio. Potrai presentare tale ricorso anche dall'estero, tramite rappresentanza diplomatica.

Se, all'atto della presentazione della richiesta di riconoscimento, sei stato ospitato presso un centro di identificazione, qualora la tua richiesta sia stata respinta, hai un'ulteriore opportunità.

Puoi, infatti, presentare, entro cinque giorni dalla decisione negativa, **richiesta di riesame** della tua istanza al Presidente della Territoriale.

Anche in questo caso, però, è bene che tu sappia che tale richiesta di riesame potrà essere fondata soltanto o su elementi sopravvenuti rispetto alla decisione della Commissione, ovvero anche su fatti preesistenti ma che non siano stati adeguatamente valutati dalla Commissione. A seguito della tua richiesta di riesame, la Commissione Territoriale, per garantirti una più approfondita valutazione del tuo caso, verrà integrata da un componente della Commissione Nazionale, il quale potrà anche decidere di riascoltarti.

La tua istanza di riesame sarà decisa entro pochi giorni e, naturalmente, qualora dovesse confermare la prima decisione negativa della Commissione Territoriale, avverso di essa potrai sempre esperire, come già detto più sopra, ricorso al Tribunale ordinario competente per territorio entro 15 giorni.

In tal caso, potrai anche richiedere al Prefetto di essere autorizzato a permanere sul territorio nazionale fino alla data di decisione del ricorso. In tal caso, però, dovrai accettare di essere trattenuto presso un Centro di Permanenza Temporanea ed Assistenza.

È bene che tu sappia, però, che tale richiesta, adeguatamente motivata, deve essere fondata o su fatti sopravvenuti rispetto alla decisione della Commissione Territoriale e tali da comportare gravi e comprovati rischi per la tua incolumità personale in caso di rientro nel tuo Paese, ovvero su motivi personali o di salute, che avrai cura di specificare e certificare, e che richiedono la tua permanenza in Italia.

La decisione del Prefetto ti sarà comunicata entro cinque giorni dall'istanza e, in caso di accoglimento, ti comunicherà anche le modalità di permanenza in Italia.

La Commissione, pur non ravvisando i requisiti previsti dalla Convenzione di Ginevra per accogliere la tua domanda, può, nel rigettarla, valutare le conseguenze di un tuo rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle Convenzioni internazionali delle quali l'Italia è firmataria e, in particolare della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti

dell'uomo e delle libertà fondamentali, e, in forza di tale valutazione, chiedere al questore l'applicazione nei tuoi confronti di una protezione umanitaria, ai sensi dell'art. 5 T.U. n. 286/1988.

7. Sono stato riconosciuto!...e adesso?

La Commissione Territoriale che ha esaminato la tua domanda, se riterrà che nei tuoi confronti sussistano le condizioni richieste dalla Convenzione di Ginevra, ti riconoscerà lo status di rifugiato. In tal caso, la stessa Commissione ti rilascerà un **tesserino** che attesterà il tuo riconoscimento.

È bene che tu sappia, però, che il tesserino che ti rilascerà la Commissione Territoriale, non ha il valore di un documento di identità, esso, infatti, ha il valore di un semplice certificato attestante l'avvenuto riconoscimento dello status di rifugiato.

Per ottenere documenti di identità dovrai rivolgerti al Comune del luogo dove avrai stabilito la tua residenza.

Se hai ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato, lo Stato italiano ti accorderà un trattamento ed uno status giuridico (ossia un insieme di diritti e doveri) uguale a quello di cui godono gli stranieri che hanno il trattamento più favorevole.

Ciò significa che avrai, in sostanza, gli stessi diritti e doveri di cui godono i cittadini italiani, con esclusione, soltanto, dall'accesso a quei diritti che presuppongono la cittadinanza italiana (come ad esempio, la partecipazione a concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi).

L'avvenuto riconoscimento ti darà diritto ad un **permesso di soggiorno di durata biennale**. Dopo almeno sei anni che avrai ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato e che sarai stabilmente residente in Italia, potrai richiedere la '*carta di soggiorno*' che avrà durata indefinita.

La Convenzione di Ginevra prevede anche che, qualora tu debba esercitare in Italia un diritto che richiederebbe il concorso di autorità straniere alle quali non puoi fare ricorso (ad es., quelle del tuo Paese), per ottenere determinati documenti o certificati, le autorità italiane faranno in modo che tale concorso ti sia fornito e provvederanno, altresì, a fare in modo tali documenti o certificati ti siano forniti, ovvero provvederanno a sostituirli con propri atti. Le autorità italiane, quindi, ti concederanno, o ti faranno concedere sotto il loro controllo, quei documenti o certificati che normalmente ti sarebbero concessi dalle tue autorità nazionali, ovvero tramite queste. I documenti o i certificati rilasciati in questo modo sostituiranno a tutti gli effetti gli atti ufficiali del tuo Paese e faranno fede fino a prova contraria.

Insieme al tesserino, la Questura ti consegnerà anche un **documento di viaggio** che ti consentirà di recarti all'estero e fare poi rientro in Italia. Questo documento di viaggio,

avrà una validità temporale pari a quella del permesso di soggiorno e dovrai, quindi, periodicamente provvedere al suo rinnovo insieme al rinnovo del permesso di soggiorno. Con tale documento di viaggio potrai entrare, per un periodo di tempo non superiore a tre mesi e senza necessità di visto, nei Paesi firmatari dell'Accordo di Strasburgo del 20 aprile 1959, relativo ai rifugiati residenti nel territorio dei Paesi membri del Consiglio d'Europa.

A questo proposito, però, è molto importante che tu sappia che per nessun motivo potrai fare rientro al tuo Paese di appartenenza. Questa circostanza, infatti, potrebbe determinare la cessazione del tuo riconoscimento, in quanto verrebbe interpretata come una manifestazione di volontà, da parte tua, di tornare ad avvalerti della protezione del tuo Paese d'origine.

Analogamente, verrà interpretata come volontà di avvalerti della protezione del tuo Stato con conseguente cessazione dello status di rifugiato, una tua eventuale richiesta di passaporto presso le rappresentanze diplomatiche in Italia del tuo Paese.

Il documento di viaggio che ti consegnerà la questura ti autorizzerà, dunque a recarti all'estero per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, senza necessità di visto. Qualora, invece, tu abbia necessità di stabilirti all'estero per periodi più lunghi, ad esempio per motivi di lavoro, dovrai chiedere il visto alla rappresentanza diplomatica del Paese dove vuoi recarti, e poi avviare, presso il nuovo Stato che ti ospiterà, la procedura per il *'trasferimento di responsabilità'*, così come previsto dalla Convenzione di Strasburgo del 1980.

Anche se appare superfluo, è bene ricordarti, infine, che sarai soggetto all'osservanza di tutte le norme civili, penali.



Questa rivista segue una politica di "open access" a tutti i suoi contenuti nella convinzione che un accesso libero e gratuito alla ricerca garantisca un maggiore scambio di saperi.

Presentando un articolo alla rivista l'autore accetta implicitamente la sua pubblicazione in base alla licenza Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Tu sei libero di:

- **Condividere** - riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare questo materiale con qualsiasi mezzo e formato
- **Modificare** - remixare, trasformare il materiale e basarti su di esso per le tue opere per qualsiasi fine, anche commerciale.
- Il licenziante non può revocare questi diritti fintanto che tu rispetti i termini della licenza.

Ai seguenti termini:

- **Attribuzione** - Devi attribuire adeguatamente la paternità sul materiale, fornire un link alla licenza e indicare se sono state effettuate modifiche. Puoi realizzare questi termini in qualsiasi maniera ragionevolmente possibile, ma non in modo tale da suggerire che il licenziante avalli te o il modo in cui usi il materiale.
- **Divieto di restrizioni aggiuntive** - Non puoi applicare termini legali o misure tecnologiche che impongano ad altri soggetti dei vincoli giuridici su quanto la licenza consente loro di fare.



Questa rivista è pubblicata sotto licenza Creative Commons Attribution 3.0.

ISSN 2037-1195

Editore proprietario: Associazione "Psicologo di strada "

e-mail: rivistapsicodinamica.criminale@gmail.com